

Daniela Buccomino

**Le mura di Domodossola tra diritto e potere.
Prime considerazioni storico-giuridiche su una vertenza
nell'Ossola medievale (1318-1321)***

*The Walls of Domodossola Between Law and Power:
Preliminary Historical-Legal Considerations
on a Dispute in Medieval Ossola (1318-1321)*

SOMMARIO: 1. Introduzione al tema. La disputa tra giurisdizione episcopale e autonomia comunitaria - 2. Contesto storico-giuridico-economico - 3. La controversia giuridica - 3.1. Privilegi e potere: La giurisdizione vescovile in tribunale - 3.2. Aneliti di libertà, armi del diritto. La strategia difensiva domese - 4. Qualche considerazione conclusiva.

ABSTRACT: The Domodossola Walls Trial (1318-1321) exemplifies jurisdictional tensions between episcopal power and local autonomy in medieval Italy. Initially sparked by the unauthorized construction of fortifications, the dispute evolved into a broader legal confrontation over statutory law, custom, and imperial privileges. The case, ultimately settled through arbitration, highlights the role of legal negotiation in power struggles and raises questions about how Alpine communities shaped their autonomy. This study offers an initial analysis, exploring the interaction between written law and custom, as well as law's function as a political tool.

KEYWORDS: Jurisdictional Conflict, Customary Law, Episcopal Authority.

* Il saggio, dato il suo carattere di *work in progress*, è stato sottoposto alla valutazione della redazione della rivista.

1. Introduzione al tema. La disputa tra giurisdizione episcopale e autonomia comunitaria

All'inizio del XIV secolo, Domodossola fu teatro di una controversia giuridica che oppose la comunità locale al vescovo di Novara, Ugucione Borromei¹. Oggetto del contendere era la costruzione della cinta muraria cittadina, un'iniziativa che i domesi consideravano essenziale per la difesa del borgo, ma che l'autorità episcopale interpretava come una sfida diretta alle proprie prerogative giurisdizionali. Il dissidio, tuttavia, non si limitava a un contrasto sulla legittimità dell'opera, ma rifletteva un conflitto più ampio tra autonomie locali e potere ecclesiastico, tra l'aspirazione delle collettività borghigiane² all'autodeterminazione e i diritti signorili degli episcopati.

L'edificazione delle mura non rispondeva soltanto a esigenze difensive, ma assumeva un chiaro significato politico, sancendo l'affermazione dell'identità collettiva e della capacità di autogestione della popolazione ossolana, che

¹ *Reformatio civitatis Novariensis*, I. Schwalm (hrsg.), in *Mon. Germ. Hist., Legum sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, IV, 1, Hannoverae et Lipsiae 1906, n. 368, p. 315; C. Morbio, *Storia della città e diocesi di Novara*, Milano 1841, pp. 90 ss.; C. Dionisotti, *Notizie biografiche dei Vercellesi illustri*, Biella 1862, pp. 23 ss.; *Hierarchia Catholica Medii Aevi sive Summorum Pontificum, S. R. E. Cardinalium, Ecclesiarum Antistitum series ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta*, C. Eubel (cur.), Münster 1898, vol. I, p. 372; *Elenco dei vescovi della diocesi di Novara*, L. Cassani (cur.), Novara 1955; P. Bertolini, *Borromeo, Ugucione*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XIII, Roma 1971; G. Briacca, *Una contestazione giuridica della Signoria vescovile e del potere imperiale nella comunità dell'Ossola superiore, dagli atti processuali del 1318-1321*, in *Contributi dell'Istituto di Storia medievale*, vol. 2, Milano 1972, pp. XXI-XXX. Il volume contiene la trascrizione dei tre rotoli pergamenei (rot. A-C), nei quali è conservato il processo. Id., *Le Quaestiones Disputatae di Ugucione Borromei*, in «Bulletin of Medieval Canon Law» 7 (1977), pp. 65-84.

² Sul fortunato concetto storiografico di quasi città vd. G. Chittolini, «Quasi città». *Borghi e terre in area lombarda nel tardo medioevo*, in «Società e Storia», 47 (1990), pp. 3-26 (poi con il titolo *Terre, borghi e città in Lombardia alla fine del Medioevo*, in *Metamorfosi di un borgo. Vigevano in età visconteo-sforzesca*, Id. (cur.), Milano 1992, pp. 7-30); Id., *Centri 'minori' e città fra Medioevo e Rinascimento nell'Italia centro-settentrionale*, in P. Nencini (cur.), *Colle di Val d'Elsa: diocesi e città tra '500 e '600. Atti del Convegno (Colle Val d'Elsa, 22-24 ottobre 1992)*, Castelfiorentino 1994, pp. 11-37 (tutti ripubblicati integralmente o parzialmente in Id., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale, secoli XIV-XVI*, Milano 1996). Sugli insediamenti rurali, largamente intesi – borghi, *villae* e *castra*, vd. F. Del Tredici, *Separazione, subordinazione e altro. I borghi della montagna e dell'alta pianura lombarda nel tardo medioevo, in Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, *Atti del Convegno (Pistoia, 10-13 maggio 1991)*, Pistoia 1993, pp. 149 ss.

rivendicava il proprio status di *universitas*³ indipendente, dotata di istituzioni proprie e di una consolidata tradizione normativa. Domodossola, quindi, si configurava sempre più come polo di riferimento per i centri circostanti, sia sotto il profilo legale che economico, rafforzando il proprio ruolo «di stampo quasi urbano» nella rete degli insediamenti alpini⁴. Per il vescovo, invece, la costruzione delle fortificazioni costituiva un atto di usurpazione⁵, in aperto contrasto con i privilegi sanciti da diplomi imperiali e consuetudini affermate. Il confronto, pertanto, non si esauriva in una questione edilizia, ma si articolava in un complesso dibattito giuridico, in cui entrambe le parti attingevano al diritto statutario, alle consuetudini locali, allo *ius commune* e alla dottrina.

Lo svolgimento della controversia si consumò presso la Curia Apostolica di Avignone nell'arco di tre anni (1318-1321), dove il contenzioso venne sottoposto all'attenzione dei giudici pontifici. Gli atti processuali, oggi conservati presso l'Archivio Storico Diocesano di Novara (ASDN)⁶, costituiscono una preziosa testimonianza delle strategie legali adottate dalle parti in causa, offrendo uno spaccato significativo sul funzionamento della giustizia ecclesiastica in un periodo in cui il processo romano-canonico andava consolidandosi come paradigma procedurale⁷. La dettagliata registrazione delle deposizioni, delle prove

³ «commune et homines ipsius burgi fuerunt et sunt universitas et societas congregata pro bono publico et iustitia observanda tam de iure quam de consuetudine per annos X. XX. XXX. XL» in rot. A, *Exhibitio positionum exhibitarum pro parte comunis*, I, p. 25. Una definizione del tutto simile è presente anche nel rot. B, *Tenor positionum exhibitarum pro parte comunis*, p. 59: «homines ipsius burgi fuerunt et sunt universitas et comunitas simul congregata pro bono publico et iustitia observanda tam de iure quam de consuetudine [...]».

⁴ M. Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo Medioevo*, Monza 2006, pp. 845 e ss., 915 e passim; Id., *I nodi della rete. Paesaggio, società e istituzioni a Dalegno e in Valcamonica nel tardo medioevo*, in E. Bressan (cur.), *La magnifica comunità di Dalegno. Dalle origini all'età napoleonica*, Ponte di Legno-Temù 2009, pp. 113-351.

⁵ «occasione constructionis temerarie et illicite murorum et fortalicie ipsius loci» in *Appellatio episcopi ad Sedem Apostolicam*, in G. Briacca, *Atti processuali per la tutela dei diritti comitali del vescovo di Novara contro il comune di Domodossola (1318-1321)*, in *Contributi dell'Istituto di Storia Medievale*, vol. II, Milano 1972, pp. 320-355, cit. a p. 350.

⁶ Per una descrizione paleografica dei rotoli pergamenei, vd. G. Briacca, *Una contestazione giuridica*, cit., pp. LXXV-LXXX; P. Milani, *Pergamene ossolane negli archivi Diocesano e Capitolare di Novara. Intervento tenuto a Domodossola, nell'ex Cappella Mellerio, il 6 novembre 2021*.

⁷ Per una recente sintesi sulla storia della procedura, si rimanda per tutti a: A. Santangelo Cordani, *Il processo romano canonico. Materiali per lo studio del diritto comune*, Milano 2023; Ch. Donahue Jr., *Procedure in the Courts of Jus commune*, in K. Pennington-W. Hartmann (eds.), *The history of Courts and procedure in Medieval Canon Law*, Washington 2017, pp. 74-124; Id., *The ecclesiastical courts: introduction*, ivi, pp. 247-299; F. D'urso, *Sul "ritmo" del processo romano-canonico*, in «Historia et ius, Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», VI (2014), paper

prodotte e delle tecniche argomentative impiegate permette di ricostruire con notevole precisione il dibattito giuridico che animò la vicenda, fornendo elementi utili per comprendere la cultura giuridica dell'epoca e il ruolo del diritto nella definizione dei rapporti di potere.

In questo contesto, il caso ossolano si inserisce in una più ampia dialettica tra potere centrale e autonomie locali, una dinamica ben documentata nelle regioni montane di età medievale e moderna. Come osservato da Massimo Della Misericordia nello studio sulla resilienza delle realtà alpine nello Stato di Milano, la contrapposizione tra *auctoritas* e *libertas* si giocava su un sapiente utilizzo delle norme e delle consuetudini, strumenti attraverso cui le comunità negoziavano il proprio *status* nei confronti delle istituzioni superiori⁸. In modo simile, i domesi fondarono la propria difesa enfatizzando il principio della *possessio libertatis*⁹, sulla titolarità e sull'esercizio effettivo della propria indipendenza. Tale principio non solo giustificava la loro opposizione alla giurisdizione episcopale, ma costituiva anche un'efficace arma retorica per legittimare la costruzione delle mura come espressione di una sovranità esercitata *de facto* sulla valle.

Il presente studio si propone di analizzare il processo sulla cinta muraria attraverso tre prospettive complementari, delineando una prima ricostruzione del caso e offrendo spunti per una riflessione più ampia. In primo luogo, verrà ricostruito il contesto storico-giuridico del conflitto¹⁰, con particolare

12, pp. 1-9, spec. 4-5; K.W. Nörr, *Romanisch-kanonisches Prozessrecht: Erkenntnisverfahren erster Instanz in civilibus*, Berlin Heidelberg 2012; M. Rosboch, *Decidere invano. Aspetti delle invalidità nelle sentenze medioevali*, Napoli 2010, pp. 77 ss.; W. Litewski, *Der römisch-kanonische Zivilprozess nach den älteren arduines iudicarii*, Kraków 1999, vol. I, pp. 64 ss.; M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005; Id., *Modelli processuali e riti sociali nelle città comunali*, in J. Chiffolleau-L. Martines-A. Paravicini Bagliani (curr.), *Riti e rituali nelle società medievali*, Spoleto 1994, pp. 115-140. Per una panoramica generale tratta da una delle principali enciclopedie si veda R.C. van Caenegem, *History of European Civil Procedure*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, XVI, cap. 2, Tübingen-The Hague-Paris-New York 1973, pp. 11-53.

⁸ M. Della Misericordia, "Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti". Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo), in C. Nuvola - A Würigler (curr.), *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV -XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, Bologna 2004, pp. 147 -215.

⁹ Cfr. *infra*, nota 88. Sul punto, vd. anche G. Briacca, *Una contestazione giuridica*, cit., nota 235, p. LXXXIX.

¹⁰ Per una ricostruzione dell'evoluzione storica e delle dinamiche di potere che caratterizzarono il borgo di Domodossola, soffermandosi sulle trasformazioni politiche ed economiche che ne determinarono la crescita e la centralità nella valle, si rinvia per tutti a: E. Bianchetti, *Sui limiti dell'antica contea d'Ossola*, Novara 1875 (ora in Id., *Appunti sull'Ossola inferiore*, Anzola 1994); G. Briacca, *Una contestazione giuridica*, cit., pp. XXI-XLI; T. Bertamini, *Cronache del Castello di Mattarella. Studi sull'Ossola superiore dalle origini al secolo XV*, Domodossola 2004, voll. I-II, *passim*; E. Rizzi, *Storia dell'Ossola*, Domodossola 2014, pp. 98-99 Id., *Domodossola. Borgo*

attenzione alle trasformazioni istituzionali di Domodossola e alla progressiva definizione delle sue aspirazioni autonomistiche. In secondo luogo, saranno esaminate le dinamiche processuali e le strategie retoriche impiegate dalle parti, con un focus specifico sul ruolo della consuetudine e della *possessio libertatis* nella costruzione della difesa. Infine, verrà preso in esame l'arbitrato conclusivo e le sue conseguenze politiche, valutando in che misura abbia inciso sulla configurazione giuridica della comunità.

Più in generale, la vicenda ossolana potrebbe costituire un caso esemplificativo per indagare il funzionamento dell'ordinamento giuridico medievale non solo come strumento di regolazione dei conflitti, ma anche come mezzo di costruzione del potere. Il diritto, infatti, non si limitava a regolare le relazioni sociali, ma rappresentava anche una risorsa strategica attraverso cui le parti potevano definire la propria posizione nei confronti delle autorità dominanti¹¹. Anche nel caso domese, il processo sembra configurarsi come un momento di interazione politica, in cui il borgo utilizza gli strumenti legali per consolidare le proprie rivendicazioni. Questa analisi, quindi, non si esaurisce nella ricostruzione di una vertenza locale, ma potrebbe contribuire a una riflessione più ampia sulle dinamiche giuridiche e istituzionali che caratterizzarono la società medievale.

2. I prodromi del conflitto: tensioni e antagonismi di potere

Il borgo di Domodossola, celebrato nei documenti medievali come «*caput totius vallis Ossolae*»¹², conobbe tra il XII e il XIII secolo un progressivo rafforzamento del proprio ruolo economico e istituzionale. Situata in una posizione strategica lungo il passo del Sempione, la Val d'Ossola si configurò, sin dall'età carolingia, come un'unità amministrativa ben definita, nella quale il potere vescovile si andava affermando grazie a una serie di concessioni imperiali che riconoscevano alla Chiesa di Novara diritti signorili e prerogative giurisdizionali¹³. Già nel X secolo, infatti, il vescovo Aupaldo¹⁴ ottenne il *districtus* su

millenario. Storia di Domodossola dal X al XVIII secolo, Domodossola 2017; Id., *Settecento anni delle mura del borgo di Domodossola*, Domodossola 2021, p. 13.

¹¹ A. Padoa Schioppa, *La giurisdizione delle comunità Walser in Val d'Ossola*, in Id., *Giustizia medievale italiana. Dal Regnum ai comuni*, Spoleto 2015; K. Pennington, *Law, legislative authority, and theories of government, 1150–1300*, in J.H. Burns, *The Cambridge of Medieval political-thought c.350- c. 1450*, Cambridge 1988, pp. 424-453.

¹² Rot. A, *Preceptum factum per dictum episcopum sindico illorum de Domodossola et appellatio ipsorum hominum*, VII, p. 13.

¹³ G. Sergi, *I confini del potere*, Torino 1995, pp. 364-365.

¹⁴ Durante il suo lungo episcopato, che si protrasse dal 965 al 993, sono documentati i primi

Domodossola e sulle aree circostanti¹⁵, acquisendo il diritto di amministrare la giustizia e di esercitare la piena autorità politica e fiscale sul territorio.

A questi privilegi, ne seguirono altri, che sancirono il dominio vescovile sulla regione. Tra i provvedimenti più rilevanti, ne spiccano due emanati di Enrico II nel 1014: il primo autorizzava l'istituzione sia di un «merchatum in Ossula omni die dominica hedificatum» che quello «annuatim in festività Sanctorum martirum Protaxii et Gervaxii»¹⁶; il secondo conferiva al vescovado novarese il controllo su «quandam comitatulum in valle Oxilla»¹⁷ con tutte le funzioni pubbliche annesse. Il riconoscimento di questi diritti consolidò il potere vescovile e diede impulso allo sviluppo del mercato ossolano, che divenne non solo un centro di scambio commerciale, ma anche un elemento chiave nell'amministrazione della giustizia signorile¹⁸.

L'assetto giurisdizionale dell'area, tuttavia, iniziò a mutare a partire dal XII secolo. Mentre il vescovo di Novara continuava a esercitare un controllo diretto su Domodossola e sulle sue pertinenze, ormai però limitato alla rocca e ai suoi immediati dintorni¹⁹, il potere signorile locale, infatti, si andava progressivamente rafforzando. I conti di Biandrate, con domini che si estendevano ben oltre l'Ossola, i de Rodis, feudatari di Formazza e Antigorio²⁰, e i signori di Crusinallo, collocati in snodi cruciali dell'antico percorso di pellegrinaggio lungo

possedimenti dell'episcopato novarese nell'Ossola. Cfr. F. Cognasso, *Storia di Novara. Nuova edizione con un saggio introduttivo di Giancarlo Ardena*, Novara 1992, pp. 86-87.

¹⁵ Id., *Villaggi e curtis come basi economico-territoriali per lo sviluppo del banno*, in *Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali*, Id. (cur.), Torino 1993, pp. 13-14. Cfr. *MGH, Dipl. imp. Germ.*, I, Hannoverae 1879-1884, p. 566, nr. 414.

¹⁶ T. Bertamini, *Cronache del Castello di Mattarella*, cit., vol. II, pp. 16-18. Qualche anno dopo (1028), anche l'imperatore Corrado conferma i possessi della Chiesa di Novara e, per quanto più ci interessa, la concessione del contado dell'Ossola (ivi, pp. 20-22).

¹⁷ «Quandam comitatulum qui in valle Oxilia infra ipsius episcopatus parrochiam adiacere dignoscitur predictae ecclesie Nouariensi cum omnibus functionibus quo de ipso comitatu publice parti pertinent». Sui controversi limiti, natura e i confini del comitato dell'Ossola, vd. *supra* nota 10.

¹⁸ Rot. C, *Querela iniuriarum factarum domino episcopo*, p. 85; rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, pp. 71-72.

¹⁹ Nel 1155, Federico Barbarossa confermò i diritti episcopali sul *castrum Mattarelle*, ma il diploma rifletteva già una significativa riduzione della giurisdizione vescovile («castrum Materelle cum omnibus attinentiis suis», ivi, pp. 23-25). Tuttavia, a differenza di un precedente documento di Enrico IV (13 aprile 1060), che menzionava espressamente il «comitatum de Ausula cum sua integritate», il nuovo atto rifletteva una progressiva riduzione della giurisdizione vescovile, limitata ormai alla rocca di Mattarella e ai suoi immediati dintorni.

²⁰ Ivi, pp. 35-36.

la Via Francigena, divennero protagonisti sempre più influenti nella gestione del potere locale. Il *comitatulus* ossolano divenne, perciò, oggetto di contesa tra il vescovo e questi casati, il cui crescente potere si tradusse in una serie di usurpazioni territoriali che ridimensionarono l'autorità episcopale nelle aree subalpine.

In questo scenario, Domodossola emerse gradualmente come il principale centro della valle. Sebbene non compaia nelle fonti prima del XII secolo²¹, la sua posizione strategica lungo le vie commerciali e il ruolo di snodo tra i mercati montani e la pianura ne favorirono l'ascesa.

L'apertura del passo del Sempione ne rafforzò ulteriormente la centralità nei traffici transalpini²², attirando l'attenzione di attori esterni, come l'*Universitas mercatorum* di Milano²³. Il consolidamento della sua posizione favorì lo sviluppo

²¹ L'ipotesi di una derivazione da una presunta Oscella è ormai scartata dagli studiosi. Secondo Bertamini (*Cronache del castello di Mattarella*, cit., vol. I, p. 108), la prima menzione del *burgus Domi* compare in atti privati del 1147, mentre un regesto inedito di Bianchetti documenta un atto del 1194, che attesta una delle prime menzioni del borgo (l'ipotesi di una derivazione da una presunta *Oscella*, ormai abbandonata dagli studiosi (G. Strafforello, *La Patria. Geografia dell'Italia*, vol. V, Provincia di Novara, Torino 1891, pp. 140-141; *Bollettino della Società geografica italiana*, Roma 1958, pp. 254-255), porta a constatare che Domodossola non compare nei documenti fino al XII secolo.

²² E. Rizzi, *Domodossola. Borgo millenario*, cit., pp. 34-37. Sul valico del Sempione, che mette in comunicazione la Lombardia con l'alta valle del Rodano e risulta menzionato per la prima volta nel 1235 (*Documents relatifs à l'histoire du Vallais*, I, Lausanne 1875 (*Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande*, 29), pp. 319 sgg., doc. 406), vd. F. Morenzoni, *Sur les routes des Alpes: Religieux, marchands et animaux dans la Suisse occidentale (xiiiè-xve siècles)*, Turnhout 2019 (*Culture et société médiévales*, 36), pp. 203-216; A. Antonioletti, *La Via Sacra del Sempione. Tappe di un pellegrinaggio mauriziano*, Alessandria 2015, pp. 34 ss; Th. Szabò, *L'economia dei transiti negli insediamenti alpini*, in E. Lusso (cur.), *Attività economiche e sviluppi insediativi nell'Italia dei secoli XI-XV. Omaggio a Giuliano Pinto, Atti del convegno (Cherasco, 25-27 ottobre 2013)*, Cherasco 2014, pp. 29-53, in part. pp. 37 ss.; A. Lugon, *Le trafic commercial par le Simplon et ledésenclavement du Valais oriental (fin du xiiiè-milieu du xive siècle)*, in P. Dubuis (éd.), *Ceux quipassent et ceux qui restent. Études sur les trafics transalpins et leur impact local. Actes du colloque de Bourg-Saint-Pierre, 23-25 septembre 1988*, Orsière 1989, spec. pp. 89-92; G. Soldi Rondinini, *Le vie transalpine del commercio milanese dal secolo XIII al XV*, in *Felix olim Lombardia. Studi di storia padana dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini*, Milan 1978, pp. 379-380; A. Schulte, *Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italienmit Ausschluss von Venedig*, 2 vol., Leipzig 1900. Per uno sguardo all'economia del passo in età altomedievale, vd. G. Walser, *Studien zur Alpengeschichte in antiker Zeit*, Stuttgart 1994 (*historia einzelschriften*, 86), pp. 29 e 50, nota 127; G.P. Bognetti, *Il passo del Sempione nei rapporti tra i paesi europei dell'alto Medioevo*, in *L'età longobarda*, IV, Milano 1968, pp. 91-102; H. Büttner, *Die Erschließung des Simplon als Fernstraße*, in «*Rivista storica svizzera*», III (1953), p. 575.

²³ Per un'analisi dettagliata del contesto milanese: S. Gaddi, *Per la storia della legislazione e delle istituzioni mercantili lombarde*, in «*Archivio storico lombardo*», XX (1893), pp. 265-321, 612-632 e 912-947; E. Verga, *La Camera dei Mercanti di Milano*, Milano 1914; Id., *La Camera dei Mercanti di Milano nei secoli passati, aggiunto un saggio nel palazzo dei giureconsulti*, Milano 1914; M.F. Baroni,

di attività manifatturiere, tra cui la lavorazione del ferro e delle pelli, contribuendo alla crescita della vitalità economica della regione²⁴. Tuttavia, questa espansione si accompagnò a un progressivo inasprimento dei rapporti con la signoria vescovile, che tentò di riaffermare la propria autorità attraverso regolamentazioni giuridiche e imposizioni fiscali. Tra queste figuravano le imposte sul commercio, le decime sulle miniere, il diritto di fodro²⁵ e il monopolio sulla pesca, oltre a una più incisiva ingerenza negli affari amministrativi locali.

Le tensioni si intensificarono a partire dalla fine del Duecento, quando il presule Papiniano della Rovere²⁶ cercò di bilanciare le aspirazioni

Il consolato dei mercanti di Milano nel periodo comunale, in «Nuova Rivista Storica», LIX (1975), pp. 257-287; G. Soldi Rondinini, *Le vie transalpine del commercio milanese dal secolo XIII al XV*, cit., pp. 343-484; G. Martini, *L'Universitas Mercatorum di Milano e i suoi rapporti col potere politico (secc. XIII-XV)*, in *Studi di storia medievale e moderna per E. Sestan*, I, Firenze 1980, pp. 219-258; P. Mainoni, *La Camera dei Mercanti di Milano tra economia e politica alla fine del Medioevo*, in C. Mozzarelli (cur.), *Economia e Corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal Medioevo all'età contemporanea*, Milano 1988, pp. 57-78; Ead. *La fisionomia economica delle città lombarde dalla fine del Duecento alla prima metà del Trecento. Materiali per un confronto*, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale: aspetti economici e sociali. (Atti del XVIII convegno internazionale di studi del Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, Pistoia, 18-21 maggio 2001)*, Pistoia 2003, pp. 141-221. Per uno sguardo all'età spagnola vd. V. Belloni, *La struttura organizzativa delle corporazioni milanesi in età spagnola. Prime note su Nuove costituzioni, Statuti e disposizioni dell'Universitas mercatorum*, in P. Maffei-G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, 2. *Gli universi particolari. Città e territori dal medioevo all'età moderna*, Firenze 2014, pp. 5-12.

²⁴ La Val d'Ossola era un'area di rilevanza economica che superava il mercato locale, sebbene vincolata agli sbocchi commerciali imposti dai centri urbani, come Milano, Como e Novara. Sul punto vd. P. Mainoni, *La fisionomia economica*, cit., pp. 141-221.

²⁵ Durante l'Alto Medioevo, il termine designava il diritto spettante agli ufficiali pubblici e al sovrano di ottenere foraggi e biada per i propri cavalli dalle popolazioni locali, in occasione della loro permanenza in un determinato territorio per l'esercizio delle loro funzioni. A partire dall'XI secolo, questa pratica si trasformò progressivamente in un'imposta in denaro, versata dai feudatari in concomitanza con le discese degli imperatori in Italia. Nel tempo, il fodro subì un'ulteriore evoluzione semantica e funzionale. Come attestano gli Statuti di Novara, il termine venne a indicare una somma di denaro imposta dai vescovi ai propri sudditi, con un ammontare variabile in base alle esigenze finanziarie della signoria. L'entità del tributo dipendeva dalla rilevanza delle trattative economiche o delle attività da svolgere e veniva determinata in modo flessibile dai signori locali. Sebbene si cercasse di giustificare questa imposizione attraverso il richiamo a consuetudini radicate, il fodro rimase un prelievo straordinario, richiesto in circostanze specifiche e spesso percepito come arbitrario. Sul fodro novarese, vd. F. Cognasso, *Storia di Novara. Nuova edizione con un saggio introduttivo di Giancarlo Ardena*, Novara 1992, pp. 243-245; G. Briacca, *Gli statuti sinodali novaresi di Papiniano Della Rovere, a. 1298*, Milano 1971, pp. 53-55.

²⁶ A. Potthast, *Regesta Pontificum Romanorum*, II, Berolini 1875, n. 24.961, p. 1996; *Hierarchia catholica*, cit., I, pp. 372, 392; G. Briacca, *Papiniano della Rovere*, in *Raccolta di studi in memoria di*

autonomistiche dei domesi attraverso un duplice intervento normativo: da un lato, ribadì i diritti vescovili con l'emissione di statuti²⁷; dall'altro, concesse agli abitanti di Domodossola la possibilità di riscuotere direttamente i pedaggi sulle merci in transito²⁸, segnale di un tentativo di mediazione tra la mensa diocesana e le esigenze locali. Tuttavia, il precario equilibrio venne rapidamente incrinato tra il 1300 e il 1301, quando il vescovo di Sion, Bonifacio di Aosta-Challant²⁹, approfittando della vacanza della sede episcopale novarese³⁰ e pretestando una violazione degli accordi del 1284³¹, guidò un esercito di quattordicimila uomini in un devastante attacco contro Domodossola e le sue valli³². Il saccheggio

C. Soranzo, Milano 1968, p. 85; C.F. Savio, *Gli antichi vescovi d'Italia. Il Piemonte*, Torino 1898, pp. 279-280; G. Briacca, *Papiniano della Rovere. Contributo ad una biografia*, in *Contributi dell'Istituto di Storia Medioevale*, I, Milano 1968, pp. 60-128; P. Litta, *Le famiglie nobili italiane*, sub voce *Della Rovere*, tav. I; Id., *Della Rovere, Papiniano*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXXVII, Roma 1989.

²⁷ Nell'autunno, il vescovo si trovava a Domodossola, dove, il 6 ottobre, alla presenza dei Consoli e del credenziere, promulgò alcuni statuti. Tra questi, venne rinnovato un antico decreto che vietava il transito di persone e beni verso individui o enti esterni alla giurisdizione temporale vescovile, indipendentemente dalla modalità di trasferimento. La misura ribadiva la necessità di mantenere una netta separazione tra le giurisdizioni del comune e del vescovo di Novara, questione che si ripresentava costantemente a causa dell'intreccio tra sudditi e beni di diversa appartenenza nei medesimi territori.

Per rafforzare questo principio, il prelado proibì ai suoi sudditi di stipulare accordi o compromessi con persone soggette a un'altra giurisdizione senza l'autorizzazione episcopale o del castellano di Mattarella, stabilendo una pena pecuniaria di 25 lire imperiali per i trasgressori. Inoltre, per garantire un migliore esercizio della giustizia, vietò ai castellani di Domodossola di accettare incarichi arbitrari nelle controversie civili senza il suo consenso e regolamentò gli emolumenti a loro spettanti, fissando un compenso massimo di dieci soldi per ciascuna delle parti in ogni causa (rot. A, *Tenor declarationum exhibitarum per Henricum procuratorem domini episcopi*, pp. 39-40). Cfr. C. Bascapè, *Novara sacra*, cit., pp. 419-421.

²⁸ Rot. A, *Tenor declarationum exhibitarum per Henricum procuratorem domini episcopi*, pp. 39-40; ivi, rot. C, *Querela iniuriarum factarum domino episcopo*, p. 85.

²⁹ *Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448. Ein biographisches Lexikon*, C. Brodtkorb- E. Gatz (hrsg.), Berlin 2001, p. 735.

³⁰ «Tempore quo vacabat Ecclesia Novariensis episcopo pro translatione domini Papiniani quondam Novariensis episcopi ad episcopatum Parmensem [...]» in rot. A, *Tenores constitutionum provincialium et sinodaliū inserti in articulis*, p. 33.

³¹ Il trattato, risalente al 2 agosto 1284, appare come un'alleanza costituita in favore dell'Arcivescovo di Milano. Il documento è stato pubblicato, con molteplici errori di lettura e trascrizione, da D. Imesch, *Vertrag zwischen Wallis un Val d'Ossola von 2. August 1284*, in *Blätter aus der Walliser Geschichte*, 1902; in seguito Bertamini ha provveduto a una nuova edizione (*Cronache del castello di Mattarella*, vol. I, pp. 322-326).

³² L'unica fonte che attesta l'episodio parla di quattordici mila uomini, ma sembra un numero da intendersi in senso iperbolico dal momento che dovevano sbaragliare una misera

lasciò il centro abitato in rovina, privandolo di risorse e infrastrutture essenziali, e segnò un punto di svolta nella sua relazione con il potere della Chiesa di Novara.

In risposta a tale devastazione, i domesi avviarono un'opera di fortificazione del borgo, erigendo una solida cinta muraria³³ che non costituì solo una risposta immediata alla minaccia esterna, ma divenne un simbolo tangibile della loro crescente volontà di autodeterminazione. In un primo momento, il progetto sembrò trovare un certo sostegno nell'autorità ecclesiastica: il vescovo Bartolomeo Quirini³⁴, nel 1302, ne legittimò la costruzione, assecondando le richieste borghigiane³⁵ e ponendo simbolicamente la prima pietra. Anche il suo successore, Ugucione de' Borromei, diplomatico di spicco presso la corte papale di Avignone, sembrò assecondare l'iniziativa³⁶, arrivando persino a finanziare personalmente il tratto che collegava la porta dei Santi Gervasio e Protasio alla chiesa dei Frati Minori. Tuttavia, la crescente ingerenza delle forze mercantili e il rinnovato protagonismo di Bonifacio di Aosta-Challant riaccessero il conflitto³⁷, che sembrava essersi temporaneamente attenuato.

guarnigione. «Tempore quo vacabat Ecclesia Novariensis episcopo pro translatione domini Papiniani quondam Novariensis episcopi ad episcopatum Parmensem, pars Gibellina cum exfortio domini Bonifatii, olim episcopi Sedunensis, ad dictum burgum Domi cum quatuordecim milibus hominum armatorum vel circa ad expugnandum partem et fideles Ecclesie et dictum burgum Domi existentem sine fortilitiis muri et fossati invaserunt et occupaverunt, expoliaverunt et incendio posuerunt et fere totam vallem Ossole et destruxerunt et diruerunt multas Domodossolas in ipso burgo et in dicta valle Ossole» in rot. A, *Tenores constitutionum provincialium et sinodalium inserti in articulis*, p. 33. Cfr. anche E. Rizzi, *Storia dell'Ossola*, cit., pp. 198-199.

³³ Già nel Duecento è attestata l'esistenza di una porta di San Protasio, una Porta Calegaria e una Porta Briona. Questi ingressi al borgo erano forse uniti tra loro, per brevi tratti, da palizzate in legno, che potevano tutt'al più scoraggiare qualche malintenzionato notturno o ladro, non certo fermare un'invasione militare.

³⁴ *Le registres de Benoit XI (1303-1304)*, Charles Alfred Grandejean, ed., Paris, 1905, *Lettres communes*, n. 224, p. 181: «Au Latran, 10 janvier 1304. Tridentina vacante ecclesia, ut refertur in littera superiore, per traslationem Philippi episcopi ad Mantuam sedem, Bartholomeus, Novarienses episcopus, ipsi Tridentinae ecclesiae praeficitur in pastorem».

³⁵ Il perimetro della fortificazione escludeva strutture significative, come l'ospizio dei pellegrini e la chiesa di San Francesco. Nel 1303, il vescovo approvò ufficialmente l'opera, ma stabilì che le spese fossero interamente a carico del borgo, escludendo le comunità soggette alla corte di Mattarella. Quirini formalizzò, quindi, il permesso al comune per la costruzione di mura e fossati, riconoscendo la necessità di tali opere «ne in posterum dictus burgus perveniret ad similem ruinam et deformationem» (rot. A, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte comunis*, p. 34).

³⁶ «tacite et expresse laudavit et approbavit», *ivi*.

³⁷ T. Bertamini, *Cronache del Castello di Mattarella*, cit., vol. I, p. 361. Cfr. anche doc. 16 giugno

Il castellano di Mattarella tentò di raffreddare gli animi, ordinando la cooperazione degli abitanti di Domodossola per l'organizzazione di un incontro tra le comunità alpine al passo del Sempione, volto a normalizzare i rapporti con i Vallesani. Sebbene la pace concordata tra i presuli di Sion e Novara avesse un forte valore simbolico, non fu accolta con favore dagli ossolani, ancora segnati dallo scempio subito pochi anni prima. Si delinearono così due visioni inconciliabili sulla difesa del borgo: per il Borromei, la strategia più efficace risiedeva nella diplomazia e nella cooperazione economica, sul modello adottato dai mercanti milanesi per stabilizzare le relazioni transalpine; per i domesi, invece, la costruzione di solide opere murarie costituiva l'unica garanzia di sicurezza contro le incursioni nemiche e un ulteriore passo verso l'affrancamento dall'autorità religiosa³⁸.

Nel giugno 1307³⁹, fu così avviato un nuovo tentativo di pacificazione al Sempione, che però non riuscì a placare le rivendicazioni ossolane. La situazione, anzi, precipitò con la rivolta guidata dal novarese Guglielmo di Pallanzeno, detto Petrazzano, che nello stesso anno, alla testa di un gruppo di ribelli, definiti dai documenti come «spiritu diabolico excitati»⁴⁰, assaltò la residenza episcopale e uccise alcuni funzionari di alto rango – tra cui il vicario del vescovo, il giureconsulto Bernardo de Marsili, il notaio Enrico di Olevelo e il sergente Guglielmo da Cortona –, segnando un punto di non ritorno nella lotta tra il borgo e il presule. L'assedio della chiesa pievana, dove quest'ultimo si era rifugiato per tre giorni⁴¹, rappresentò infatti un momento irreversibile.

1308, p. 142.

³⁸ Rot. A, *Tenores constitutionum provincialium et sinodalium inserti in articulis*, cit., pp. 32-34.

³⁹ Rot. A, *Tenor declarationum exhibitarum per Henricum procuratorem domini episcopi*, cit., pp. 39-40. È interessante notare come da questo momento al 1321, anno in cui si conclude il processo alle mura, non compaia all'interno dei rotoli pergamenacei alcun accenno sulla violazione del trattato, segno quindi che fra le due comunità le relazioni proseguono armoniose, indipendentemente dalle dirigenze politiche o dalla concorrenza commerciale. Cfr. anche T. Bertamini, *Cronache del Castello di Mattarella*, vol. I, cit., pp. 310-315.

⁴⁰ Rot. A, *Tenor positionum exhibitarum pro parte domini episcopi*, cit., p. 24; «XL. Item quod homines de Domodossola predicti predictos Petraxanum et alios aggressores poterant facere dominum expugnare, capere et detinere et a tantis et tot homicidiis, rapinis, aggressuris et iniuriis arcere et dictum dominum episcopum liberare ab inclusione predicta». Ma anche ivi, rot. A, XXII, p. 40: «LXI. [...] “spoliaverunt armis et victualibus” declarabat: inter cetera lanceis, clipeis, balistis, fabis, grano, multonis carnibus salsis, vino, aceto, pane recente et biscotto».

⁴¹ Il prelado riuscì a salvarsi solo grazie all'intervento di due aristocratici locali, Garbellino di Pontemaglio e Guglielmo di Baceno, ai quali conferì il titolo di castellani di Mattarella come ricompensa per la loro fedeltà.

Il Borromei reagì imponendo un interdetto su Domodossola, con severe restrizioni alla vita religiosa e civile del piccolo centro⁴². Fu inutile. Il provvedimento, infatti, si rivelò inefficace. Ignorando le sanzioni, i borghigiani proseguirono indisturbati le opere difensive e rafforzarono le proprie istituzioni comunali. Nel 1311, grazie alle mura recentemente edificate, il borgo resistette all'assedio del ghibellino Ottobono Visconti, dimostrando l'efficacia della propria strategia difensiva⁴³.

Nonostante la resistenza ossolana, Uguccione non rinunciò a riaffermare la propria autorità. Nello stesso anno, sfruttando la discesa in Italia di Enrico VII⁴⁴, ottenne il riconoscimento imperiale della sua giurisdizione sulla corte di Mattarella e il divieto di edificare senza il suo consenso⁴⁵. Tuttavia, al suo ritorno a Domodossola, trovò i suoi abitanti ormai determinati a proseguire sulla via dell'autonomia: le mura erano state completate anche grazie all'uso di materiali

⁴² Il prelado abbandonò il borgo per i successivi cinque anni. La lontananza non lo distoglierà, comunque, dai suoi impegni borghigiani. Ad esempio, nel 1309, procedette alla nomina dei castellani Guglielmo Brusati e Folchino Cavallazzi.

⁴³ Nonostante ciò, il vescovo non si diede per vinto e assieme a Matteo Visconti («societatem cum domino Matheo Vicecomite, cimiliarcha Ecclesie Mediolanensis» in *Tenor articulorum exhibitorum pro parte comunis*, XIV, p. 26) tentò, invano, nell'estate del 1311 di porre sotto assedio il borgo.

⁴⁴ Tra l'imperatore e il presule sbocciarono relazioni intense, tanto che il Borromei fu associato alla corte imperiale tra i *consilarii, secretarii, procuratores ac nuncii serenissimi principis domini Henrici* e il suo nome compare più volte fra i testimoni delle *reformationes* delle città italiane. Già dall'arrivo di Enrico ad Asti è accertata la presenza di Uguccione tra i vescovi che ossequiarono il re dei roman. Tale collaborazione trova corrispondenza nel breve, ma significativo accenno delle carte processuali: «dictus dominus episcopus rediit a domino imperatore, qui asociaverat eum apud Mediolanum pluribus mensibus» rot. A, *Tenor declarationum exhibitarum per Henricum procuratorem domini episcopi*, XXII, p. 38), ma ancor di più nella scelta di non partecipare, su richiesta dell'imperatore, al concilio ecumenico di Vienne e a quello provinciale di Bergamo (Mansi, *Sacrorum conciliorum*, XXV, col. 514). Per una ricostruzione dei rapporti fra il Borromei ed Enrico VII, vd. Briacca, *Una contestazione giuridica*, cit., pp. LIX-LXII.

⁴⁵ I tre diplomi imperiali costituiscono la base legale su cui poggia l'esercizio del mero e misto imperio e della giurisdizione globale del signore dell'Ossola superiore. Saranno molti, infatti, i documenti richiamati in corso di causa per ribadire l'autorità dei vescovi e dei signori ossolani. Sostenere che il riconoscimento e la conferma, da parte del nuovo re d'Italia, della signoria e dell'insieme dei diritti feudali spettanti a Borromei in qualità di vescovo e conte costituiscano esclusivamente un atto di gratitudine sovrana per la lealtà del suo vassallo non trova adeguato riscontro nella documentazione disponibile. Piuttosto, tali concessioni sembrano rispondere a una logica politica più ampia, volta a garantire l'appoggio del prelado e a consolidare il controllo regio sul territorio (P. Bertolini, *Uguccione Borromei*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XIII, Roma 1971, p. 70).

sottratti alle cave vescovili, un vero atto di sfida che rendeva evidente l'indebolimento dell'azione del vescovo.

Il conflitto, quindi, si inasprì nel 1314, quando, in seguito alla morte di Clemente V, Ugucione fu convocato ad Avignone per prendere parte alle delicate trattative sull'elezione del nuovo pontefice. Prima della partenza, Borromei condizionò la revoca dell'interdetto al pagamento del fodro, esigendo un anticipo di duecento lire dagli ossolani⁴⁶.

La tregua, tuttavia, non garantì una stabilità duratura. Durante la sua assenza ad Avignone, il prelado designò come castellano di Mattarella Vercellino Visconti, parente stretto di Matteo, una mossa percepita come una provocazione dagli ossolani. In risposta, la comunità elesse come proprio capitano Mazucchino di Forno, giureconsulto e membro di una delle famiglie più influenti della regione⁴⁷, con il compito di contrastare l'esercizio della giurisdizione episcopale⁴⁸.

⁴⁶ Durante il suo addio, non mancò di rievocare i giorni dell'assedio nel campanile della chiesa pievana e di esigere dai domesi un giuramento formale di fedeltà (doc. 3 ottobre 1314 in T. Bertamini, *Cronache del Castello di Mattarella*, cit., vol. II, pp. 54-156). Dalla riappacificazione con il vescovo trasse qualche vantaggio anche il Petrazzano. Prima di partire, infatti, attenuò la condanna, consentendogli di trasferirsi a Trontano, dove aveva sostenitori e parenti e togliendogli la confisca dei beni.

⁴⁷ I cittadini di Domodossola tentarono di mascherare la designazione dell'eletto con il titolo più consueto di sindaco; tuttavia, l'elezione venne concordata in aperto contrasto con il giuramento di fedeltà, il cui testo vietava espressamente la nomina di un capitano o di un rettore (rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, cit., p. 69).

⁴⁸ Non può mancare una panoramica sintetica dell'evoluzione del concetto di giurisdizione ecclesiastica durante il Medioevo. Nell'epoca feudale, essa si modellò sullo schema del potere civile, concepito come un rapporto personale signore-suddito (in tal senso Á. Del Portillo, *Dinamicità e funzionalità delle strutture pastorali*, in V. Fagiolo-G. Concetti (curr.), *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa*, Firenze 1969, pp. 166-167; G. Le Bras, *La Iglesia medieval*, in A. Fliche-V. Martin (curr.), *Historia de la Iglesia*, XII, Valencia 1976, pp. 212-213). Il vescovo, nel ruolo di signore temporale, esercitava poteri giurisdizionali sui territori soggetti alla sua autorità, delimitando lo spazio della sua potestà non solo sulla base del diritto feudale, ma anche attraverso privilegi concessi dal potere imperiale e pontificio. In questo contesto, l'esercizio della giurisdizione vescovile non si fondava esclusivamente su criteri territoriali, ma anche su vincoli personali e comunitari, che garantivano un ampio margine di autonomia ai soggetti subordinati. Tutto ciò, d'altra parte, era coerente con la natura cosmopolitica ed universalistica della società medievale (per un'ampia esposizione delle caratteristiche dell'età di mezzo, H. Pirenne, *Storia economica e sociale del Medioevo*, Milano 1985, pp. 13-27; E. Amann-E. Dumas, *El orden feudal*, in *Historia de la Iglesia*, cit., VII, pp. 17-20). Con il tempo, tuttavia, la progressiva definizione territoriale delle diocesi e delle parrocchie rafforzò un sistema in cui la giurisdizione ecclesiastica venne configurandosi sempre più in termini spaziali, strutturando i rapporti di potere attraverso il controllo degli spazi comunitari e delle risorse

L'anno seguente, l'assemblea comunale attribuì pieni poteri al proprio podestà, esautorando definitivamente il castellano e il suo giudice. Questo atto segnò un vero e proprio strappo istituzionale, sancendo l'autogoverno di Domodossola. Per consolidare la propria posizione, i domesi tentarono persino di corrompere Vercellino Visconti, offrendogli un'ingente somma annuale in cambio della sua rinuncia alla castellania⁴⁹. Sebbene l'offerta fosse stata respinta, la determinazione ossolana rese evidente come l'obiettivo fosse, in definitiva, un affiancamento politico e giuridico dalla sfera ecclesiastica.

La determinazione a sottrarsi all'autorità religiosa trovò una nuova conferma negli anni 1316-1317, quando Guglielmo di Pallanzeno tornò alla guida dell'ala armata della rivolta. Con il tacito consenso degli abitanti, saccheggiò le proprietà vescovili a Villa, incendiò i fienili e devastò le vigne appartenenti al prelato⁵⁰. Ugucione de' Borromei reagì con pari fermezza, lanciando il 24 marzo 1317 un nuovo interdetto contro i ribelli e ordinando la demolizione delle mura, minacciando il borgo con una multa di mille fiorini d'oro⁵¹. Ma i domesi, ormai

economiche locali (M. Petroncelli, *Diritto canonico*, Roma 1963, pp. 181 ss.; F.M. Cappello, *Summa Iuris Canonici*, I, Romae 1961, p. 343).

⁴⁹ Allo stesso periodo risale una lettera dei canonici del duomo di Novara presumibilmente ispirata dal vescovo, in cui si affermava che gli abitanti del borgo di Domodossola, contro i privilegi concessi alla chiesa di San Gaudenzio dagli imperatori, miravano a fortificare il borgo.

⁵⁰ Rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, cit., p. 70.

⁵¹ «Quibus attentis, nos Hugutio, Dei et apostolice sedis gratia Novariensis episcopus et comes, volentes, ut tenemur, nostros et nostri episcopatus honores, iura et regalia nobis et eidem episcopatu competentia defendere, qui predictos consules et homines nostros in sua iusticia confovemus et consuevimus ac intendimus confovere: tibi Mazuchino de Furno sindaco tuo et sindicario nomine et tibi Ardizollo consuli tuo et consulari nomine omnium et singulorum de Domodossola sub debito fidelitatis et homagii et pena mille florenorum auri nomine comunis, et quinquaginta pro quolibet consule, et decem pro quolibet credenciaro precipimus, salvo penis in dictis privilegiis imperialibus contentis et aliis ex conventionem et iuramento per sindicum et consules et credenciaros et comune ac singulares personas ipsius loci firmatis atque conventis, ne presumatis paratam seu fortaliciam aliquam facere vel construere vel erigere in loco Domi vel circa ipsum locum, et omnem factam infra duos menses demoliamini et restituatis in statum debitum ortos et campos et vineas ecclesiis et privatis personis pro fossis faciendis temere et iniuste ereptas; alias predictas penas vos incurrere volumus ipso facto, revocatis omnibus gratiis et concessionibus per antecessores nostros vobis communiter et divisim, verbo vel scripto vel alio modo concessis. Factum fuit dictum preceptum, ut supra continetur, per dictum patrem sindaco et consuli predictis, in ipsius patris presentia constitutis in castro episcopali Matarelle, presentibus Francisco de Bonromeis et Iacobino de Vemenia notario, familiaribus dicti patris, testibus. Anno Domini millesimo .CCC.XVII., indictione quintadecima, die XXIII. marti. Ego Guillelmus de sancto Georgio Bononiensis, publicus imperiali autoritate notarius ac prefati domini episcopi scriba, predicto precepto una cum dictis testibus interfui illudque mandato dicti patris scripsi et in

decisi a sostenere la propria autonomia, proseguirono imperterriti l'opera di fortificazione e ricorsero all'arcivescovo di Milano per contestare il provvedimento vescovile, ritenuto «iniustum, inicuum et iniuste et indebite factum»⁵².

Il processo si aprì pochi giorni dopo a Milano, segnando una nuova fase delle ostilità. La comunità ossolana e il Borromei presentarono due visioni inconciliabili⁵³: da un lato, il prelado rivendicava il proprio diritto sulla contea di Ossola e denunciava la costruzione delle fortificazioni come una violazione diretta delle prerogative feudali della Chiesa di Novara⁵⁴; dall'altro, il borgo difendeva il diritto all'autodifesa e alla gestione autonoma del proprio territorio.

Il 2 agosto la controversia fu affidata al giureconsulto milanese Giacomo di Imbonate⁵⁵, incaricato dal vicario generale di Milano di esprimere un parere sulla legittimità delle pretese episcopali. Nel frattempo, ad Avignone, fu eletto il nuovo arcivescovo di Milano, Aicardo di Camodeia, ma la sua investitura fu osteggiata dai Visconti, ritardandone l'insediamento fino al 1339. La decisione spettò quindi al vicario generale Obizzone di Momo, il quale, basandosi sul parere di Giacomo di Imbonate, si pronunciò a favore degli ossolani⁵⁶.

L'esito della controversia rappresentò un duro colpo per la signoria comitale, ma la battaglia era tutt'altro che conclusa. Sentendosi «enormiter aggravatus»⁵⁷, il Borromei si appellò alla Sede Apostolica, rivendicando che le posizioni

hanc formam publicam redegi» in *Tenor precepti vescovi*, cit., p. 354.

⁵² «Quare ego predictus lohannes, sindicus et procurator sindicario et procuratorio nomine quo supra, peto et requiro a vobis supradicto domino vicario quatenus pronuntietis et per sententiam declaretis predictum preceptum dictis Mazuchino et Ardizolo suis et dictis nominibus ut supra factum fuisse et esse ibi, ipsum iniustum et inicuum et iniuste et indebite factum de iure fieri non potuisse, nec debuisse, nec esse servandum preceptum esse tollendum et cassandum ac revocandum, et illud tollatis et revocetis et cassetis et per predictos comune et homines de Domodossola Ossole seu pro parte eorum ab ipso precepto bene et legitime esse appellatum et peto dicto nomine expensas factas, quas extimo librasa, et protestatur de faciendis salvo iure meliori» in rot. A, *Exhibitio libelli hominum de Domodossola coram vicario Mediolanensi et tenor ipsius*, cit., p. 16.

⁵³ Il 12 aprile fu fissato il primo dibattimento, con la presentazione dei rispettivi libelli. Vd. rot. A, *Exhibitio libelli pro parte domini episcopi in curia Mediolanensi*, cit., pp. 15-16; rot. A, *Exhibitio libelli hominum de Domodossola coram vicario Mediolanensi et tenor ipsius*, cit., p. 16.

⁵⁴ Nel documento prodotto il procuratore episcopale, Alberto Trincerio, omise un elemento chiave: il consenso inizialmente concesso da lui stesso e dal predecessore Bartolomeo Quirini alla costruzione delle mura. Non menzionò neppure il fatto che i domesi avessero finanziato l'intero progetto a proprie spese, rendendo quindi ingiustificata la pretesa di demolizione. Questo divenne il punto più vulnerabile della difesa episcopale.

⁵⁵ Rot. A, *Relatio cursoris*, cit., p. 18; rot. A, *Tenor ipsarum positionum*, *ivi*.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ *Ibidem*.

avanzate dalla parte ossolana erano già state sufficientemente confutate e contestando la competenza del vicario milanese⁵⁸. Così, mentre la disputa si spostava verso nuovi scenari giudiziari e Avignone diventava il centro del confronto, la vicenda giuridica di Domodossola proseguiva, lasciando aperti interrogativi sulle sue implicazioni a lungo termine.

3. *La controversia giuridica*

Il lungo processo d'appello che vide contrapporsi la comunità di Domodossola e Ugucione Borromei si articolò intorno a due questioni principali, strettamente intrecciate: da un lato, la disputa sulla costruzione delle mura e sui connessi diritti di giurisdizione (*causa muri*); dall'altro, le offese e le azioni di resistenza opposte dai domesi all'autorità episcopale (*causa turbationum*). La documentazione conservata nei tre rotoli pergamenei dell'Archivio Storico Diocesano di Novara consente di ricostruire con precisione lo svolgimento della controversia e le argomentazioni giuridiche avanzate dalle parti.

Tuttavia, gli atti giudiziari non si limitano a restituire un semplice contenzioso giuridico: essi delineano una costruzione narrativa in cui il processo diviene anche uno strumento per interpretare e modellare i fatti, adattandoli alle esigenze difensive delle parti in causa. L'obiettivo non era soltanto quello di affermare un diritto, ma anche di consolidare una posizione politica e giurisdizionale. La selezione degli eventi riportati, l'enfasi su determinati episodi e il ricorso a specifiche strategie argomentative sembrano rispondere a logiche che vanno oltre la mera ricostruzione della realtà processuale⁵⁹. L'inquadramento

⁵⁸ «Significat Sanctitati Vestre procurator domini episcopi Novariensis quod dominus Obizo de Momo, asserens se vicarium domini archiepiscopi Mediolarensis in causa appellationis, que coram ipso domino Obizone vertebatur inter dictum dominum episcopum ex parte una et procuratorem consulum et universitatis de Domodossola vallis Ossole, Novariensis diocesis, ex altera, occasione murorum et fortilitiarum, quas dicti consules et universitas in dicto loco Domi in preiudicium dicti episcopi et Ecclesie Novariensis iniuste construere presumunt, perperam procedens interloquendo pronuntiavit quod procurator dicti domini episcopi certis positionibus pro parte dictorum consulum et universitatis productis respondere deberet, salvo iure impertinentium; a qua interlocutoria per procuratorem dicti domini episcopi et per ipsum dominum episcopum ad Sedem Apostolicam legitime extitit appellatum» in *Tenor ipsius commissionis*, p. 352; ma anche in rot. A, *Tenor ipsius commissionis*, p. 3.

⁵⁹ Da qui la necessità di comprendere i meccanismi attraverso i quali la realtà viene formalizzata nella documentazione scritta, un processo che i tedeschi esprimono con l'espressione *Als die Welt in die Akten kam*. Sul punto, vd. L. Tanzini, *Una Chiesa a giudizio. I tribunali vescovili nella Toscana del Trecento*, Roma 2020, spec. cap. I, *Le carte e la procedura*, pp. 15-16, spec. nota 2.

della vicenda all'interno degli *ordines iudicarij*⁶⁰, con il loro rigido impianto procedurale, contribuì a modellare la narrazione processuale, rendendola più strutturata e funzionale agli obiettivi perseguiti dai contendenti.

Lo scontro giuridico si tradusse dunque in un confronto articolato tra due strategie legali ben definite. Il vescovo di Novara costruì la propria argomentazione su un solido impianto giuridico, basato sui privilegi concessi alla mensa vescovile e sulle conferme imperiali e pontificie che sancivano la sua giurisdizione esclusiva sulla Val d'Ossola. La comunità domese, invece, strutturò la propria difesa facendo leva sulla forza della consuetudine e delle prassi locali, contestando l'esclusività del potere episcopale e rivendicando una propria autonomia politica e amministrativa.

In questo quadro, il cuore della controversia riguardava la legittimità dell'ordinanza comitale che imponeva la demolizione delle mura già costruite e il divieto di erigerne di nuove, oltre alla richiesta di un risarcimento per le presunte ingiurie subite dal vescovo e dai suoi collaboratori.

L'analisi dei paragrafi seguenti si concentrerà sulle specifiche argomentazioni giuridiche e politiche sostenute dalle parti, cercando di individuare le implicazioni più ampie che il caso domese potrebbe avere nel più ampio contesto della giurisdizione medievale.

3.1. *Privilegi e potere: La giurisdizione vescovile in tribunale*

La strategia difensiva del vescovo Ugucione Borromei si articolò su due assi fondamentali: da un lato, la riaffermazione della fondatezza storica e giuridica della giurisdizione episcopale sull'Ossola superiore⁶¹; dall'altro, la costruzione di un discorso incentrato sulla tutela dell'ordine pubblico, volto a contrastare le

⁶⁰ Per un repertorio dei testi, vd. per tutti Wolfgang P. Müller, *Procedures and Courts*, in A. Winroth- J.C. Wei (eds.), *The Cambridge History of Medieval Canon Law*, Cambridge 2022, pp. 327 – 342; A. Padovani, *L'argomentazione dialettica negli ordines iudicarij canonistici. Secoli XII-XIII*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Bd. 4. Prozessrecht*. Boehlau Verlag, 2014, pp. 21-43; M. Vallerani, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, Roma 2007, pp. 1000-1056; Id., *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, in «Quaderni storici», XXXVI (2001), pp. 655-693; L. Fowler Magerl, *Ordines iudicarij and libelli de ordine iudiciorum*, Turnhout 1994; E. Cortese, *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma 1992, pp. 25-28; A. Giuliani, *L'«ordo iudicarius» medioevale (Riflessioni su un modello puro di ordine isonomico)*, in «Rivista di diritto processuale», XLIII (1988), pp. 598-614; A. Stöckler, *Ordines iudicarij*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VI, 1957, coll. 1132-43; K.W. Nörr, *Ordo iudiciorum und ordo iudicarius*, in «Studia Gratiana», 11 (1967), pp. 327-343.

⁶¹ Rot. A, *Tenor positionum exhibitarum pro parte domini episcopi*, I, p. 22; rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, I, p. 63.

pretese autonomistiche del borgo e a rafforzare il controllo della curia sul territorio. Questa impostazione poggiava su un solido impianto normativo che legittimava l'autorità vescovile, rafforzata da una stratificazione di privilegi giuridici riconosciuti nel tempo.

Un primo elemento chiave riguardava la nomina diretta del presule da parte del pontefice, che lo insediò alla guida della diocesi novarese dopo la breve reggenza di Bartolomeo Quirini. Tale investitura ribadiva la continuità istituzionale con l'episcopato di Papiniano della Rovere (1296-1300), il quale aveva esercitato un controllo diretto sulla comunità ossolana⁶². In questo quadro, i procuratori episcopali ponevano particolare enfasi sugli statuti sinodali del 1298, promulgati per regolamentare la vita ecclesiastica dell'Ossola e per consolidare il ruolo della Chiesa di Novara quale centro di riferimento giurisdizionale.

A sostegno di questa posizione, il procuratore del Borromei faceva leva su una documentazione giuridica ampia e stratificata, che attestava il riconoscimento imperiale della supremazia vescovile sulla valle⁶³. Già dal diploma di Enrico II (1014)⁶⁴, confermato successivamente da Corrado II (1028) e Federico

⁶² Sull'elezione diretta di Papiniano della Rovere, cappellano ed uditore di Bonifacio VIII, in deroga ai diritti elettorali del capitolo novarese, vd. *Les Registres de Boniface VIII*, vol. I, n. 914, coll. 319-320. Rot. A, *Tenor positionum exhibitarum pro parte domini episcopi*, II-IV, p. 22; rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, II-IV, p. 63.

⁶³ La legittimità di questa supremazia era corroborata dal dato geografico e giuridico: la Val d'Ossola faceva parte del comitato di Novara, situato entro i confini del Sacro Romano Impero e rientrante nella provincia ecclesiastica di Milano. Per la provincia ecclesiastica e per la diocesi vd. C. Eubel, *Hierarchia catholica*, vol. I, pp. 475, 541. Rot. A, *Tenor positionum exhibitarum pro parte domini episcopi*, VII-VIII, p. 22; rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, VII-VIII, p. 63.

⁶⁴ Nel 1014 spiccano due provvedimenti: nel primo, Enrico II, durante una riunione dei feudatari fedeli a Pavia, ratificò i privilegi ottoniani e autorizzò l'istituzione sia di un «merchatum in Ossula omni die dominica hedificatum» che quello «annuatim in festività Sanctorum martirum Protaxii et Gervaxii» (T. Bertamini, *Cronache del Castello di Mattarella*, vol. II, cit., p. 17); nel secondo, lo stesso imperatore, come ricompensa per la sua fedeltà, affidò al vescovo il controllo su «quandam comitatulum in valle Oxilla» (rot. C, *Privilegium aliud imperiale*, cit., pp. 89-90). Qualche anno dopo (1028), anche l'imperatore Corrado confermò i possessi della Chiesa di Novara e in particolare, per quanto più ci interessa, la concessione del contado dell'Ossola (rot. C, *Productio privilegii imperialis domino episcopo concessi*, cit., p. 88). Nel secolo successivo, il riconoscimento imperiale dei diritti vescovili continuò: il 3 gennaio 1155, Federico Barbarossa, con un diploma emanato a Casale, confermò i possessi della Chiesa di Novara, tra cui il *castrum Mattarelle* con tutte le sue pertinenze (T. Bertamini, *Cronache del Castello di Mattarella*, cit., vol. II, pp. 23-25). Tutti i diplomi indicati furono confermati da Enrico VII di Lussemburgo nel 131 e la notizia dell'avvenuta ratificazione fu diffusa in pieno mercato a Domodossola. Rot. A, *Tenor positionum exhibitarum pro parte domini episcopi*, XV-XIX, p. 23; rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, XVII-XX, pp. 63-64.

I (1155), i vescovi di Novara godevano del dominio temporale sulla regione. Un ulteriore tassello a questa costruzione giuridica era costituito dalla bolla di Enrico VII del 1311, che riaffermava l'esclusività dei diritti vescovili e il dovere di fedeltà. Tali concessioni imperiali conferivano ai prelati l'esclusivo diritto di autorizzare opere difensive, rendendo illegittima la costruzione delle mura senza il loro consenso.

Parallelamente, erano richiamate le pratiche consuetudinarie e i giuramenti di fedeltà che, nel corso del tempo, avevano vincolato la comunità all'obbedienza vescovile. In particolare, gli atti di sottomissione del 1297⁶⁵ e del 1307⁶⁶, con cui gli ossolani riconoscevano l'autorità episcopale sia in ambito civile che penale⁶⁷, vennero utilizzati per dimostrare che l'edificazione delle opere difensive rappresentava non solo un abuso edilizio, ma un atto di aperta insubordinazione volto ridefinire gli equilibri di potere della regione.

Secondo questa prospettiva, l'iniziativa edificatoria non poteva essere considerata isolatamente, ma si inseriva in un più ampio processo di erosione delle prerogative vescovili, che includeva il rifiuto di obblighi fiscali e l'adozione di misure autonome nel governo locale. In particolare, i borghigiani opposero un netto rifiuto al fodro⁶⁸, un'imposta straordinaria dovuta in circostanze straordinarie come il finanziamento delle campagne episcopali o il sostegno agli obblighi istituzionali del vescovo-conte. Nel caso specifico, il tributo era stato richiesto per coprire le spese del viaggio del Borromei in Francia, dove era stato convocato per assistere i cardinali nella complessa elezione di Giovanni XXII. Nonostante la contribuzione fosse già stata concordata con la credenza generale dell'Ossola e fosse stata regolarmente versata dagli altri sudditi del comitato, la comunità domese si sottrasse al pagamento.

Analogamente, a partire dal 1316⁶⁹, il borgo decise unilateralmente di non versare più il *vectigal* o *toloneo* ovvero il pedaggio sulle merci in transito,

⁶⁵ Rot. A, *Tenor instrumenti quorundam statutorum domini Papiniani ac fidelitatis e facte per comune et hominum de Domodossola*, cit., p. 41.

⁶⁶ Rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, CXIX, p. 70.

⁶⁷ Il vescovo, oltre alla *potestas ordinis* per la consacrazione del suo clero diocesano, detiene anche la *potestas iurisdictionis*, che lo incarica di risolvere le controversie in seno alla sua Chiesa (*Histoire du droit et des institutions de l'église en Occident*, G. Le Bras-J. Gaudemet (curr.), to. VIII, vol. II, Paris 1979, pp. 121-122); A. Padoa Schioppa, *Gerarchia e giurisdizione: il modello canonistico medievale*, in *Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi*, II Rom-Freiburg-Wien 2000, pp. 107-121. Si vedano anche i numerosi saggi in *La justice dans les cités épiscopales du Moyen Age à la fin de l'Ancien Régime*, B. Fourniel (cur.), Toulouse 2014.

⁶⁸ Rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, LXXXI, p. 68.

⁶⁹ Rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, LXXXI-LXXXIV, p. 68.

tradizionalmente riscosso dagli appaltatori episcopali su animali, lana, formaggi⁷⁰ e altri beni, contrastando così attivamente la riscossione del tributo e impedendo agli ufficiali episcopali di esercitare il proprio incarico nella valle Divedro⁷¹.

Un altro episodio emblematico dello smantellamento dell'ordine tradizionale riguardò la violazione del controllo sui pesi e le misure⁷². Storicamente, la verifica e il sigillo ufficiale degli strumenti di misura spettavano alla curia di Mattarella, che ne garantiva la regolarità nelle contrattazioni mercantili. Tuttavia, i domesi decisero senza previa autorizzazione episcopale di adottare un proprio sistema arbitrario⁷³, ignorando le norme vigenti e minando la credibilità del mercato locale.

Questo atto di autonomia economica si inseriva in un più ampio processo di consolidamento del ruolo politico del borgo, che già nel XIV secolo si imponeva come «caput totius vallis Ossule». L'influenza crescente di Domodossola

⁷⁰ I formaggi della val d'Ossola costituivano, secondo gli statuti trecenteschi di Novara, una risorsa mercantile di primissimo piano e, per attrarne l'afflusso, i mercanti ossolani godevano del privilegio di vendere i loro prodotti sotto il Broletto del comune di Novara senza vincoli di orario e di quantità. Vd. *Statuti di Novara del XIV secolo*, G. Cossandi- M.L. Mangini (curr.), Varese 2012. Il commercio del formaggio è oggetto di numerose rubriche statutarie novaresi (nn. 33-38, pp. 224-225).

⁷¹ Ugucione aveva inviato il suo castellano Giovanni Bocca con la scorta di alcuni sergenti ed il notaio della curia a «custodire» il mercato di Domodossola, perché contro i violenti assicurassero il libero e pacifico scambio di merci e quivi amministrassero la giustizia e la facessero rispettare contro le ingiurie e le molestie di qualsiasi genere. Mentre il Bocca sorvegliava affinché non venissero introdotte nel mercato delle armi, alcuni uomini del luogo e di altre località, dopo averli insultati, percossero il castellano ed i suoi collaboratori con spade e pietre, mentre gli astanti osservarono indifferenti: nessuno osò difendere Bocca ed i suoi accompagnatori (rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, CXLIV, cit., p. 71). Avendo supposto che la lezione impartita al castellano non fosse stata sufficientemente efficace, i domesi ripeterono l'accaduto in altro modo. Altre tensioni si verificano nel maggio 1319, quando il castellano Giovanni de Bocca, inviato con la scorta di alcuni sergenti ed il notaio della curia a custodire il mercato di Domodossola, è aggredito con spade e pietre insieme ai suoi accompagnatori (gli avrebbero spaccato la testa e lo avrebbero scaraventato fuori dalla chiesa». Questa offesa si inquadra nel tentativo di impedire che la causa d'appello venga introdotta presso la corte papale avignonese e sia invece accolta la sentenza del tribunale metropolitano di Milano. Cfr. anche Rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, CXXVII-CXXVIII, ivi).

⁷² ivi, pp. 63-73. Vd. anche G. Briacca, *Gli statuti sinodali novaresi*, cit., pp. 53-55.

⁷³ La diffusione su scala locale di pesi e misure borghigiani ci dimostra, ad un tempo, la separazione di queste terre rispetto al centro urbano – le cui misure non erano più adottate – e la centralità raggiunta rispetto ai minori insediamenti circostanti. Sul punto, vd., in generale, Mainoni, *L'economia medievale*, pp. 324-327.

non si limitava alla sfera commerciale, ma si manifestava anche attraverso il rafforzamento delle istituzioni comunali e l'attrazione di *élites* locali e professionisti da altre regioni. Questo dinamismo contribuì alla progressiva marginalizzazione dei centri minori, che persero progressivamente peso nella struttura politica della valle⁷⁴.

L'adozione di un sistema di misura autonomo, oltre a costituire una sfida diretta alla giurisdizione vescovile, rifletteva dunque una trasformazione più profonda della comunità, sempre più orientata a sottrarsi ai vincoli imposti e a costruire una propria identità giuridica e amministrativa.

Questo progressivo svincolarsi dal controllo del Borromei non si limitò alla sfera fiscale ed economica, ma investì anche l'assetto territoriale e amministrativo della valle. Un esempio emblematico fu la deviazione del corso del fiume Bogna, attuata dai borghigiani *sine consensu* per favorire l'irrigazione dei propri campi e il funzionamento dei mulini⁷⁵. L'organizzazione ossolana si andava così rafforzando, contrapponendosi sempre più al sistema giurisdizionale episcopale, incentrato sulla figura del castellano di Mattarella, il quale godeva di ampie prerogative in ambito amministrativo e giudiziario⁷⁶.

L'elezione, nel 1316, di Mazucchino di Forno come capitano fu interpretata dalla curia come una sfida aperta al sistema consolidato di governo⁷⁷. Sebbene formalmente presentata come nomina di un sindaco, essa si configurava in realtà come un atto di rottura con la subordinazione alla Chiesa, ponendo le basi per un libero comune ossolano⁷⁸. Tale gesto fu accompagnato da tentativi

⁷⁴ M. Della Misericordia, *Divenire comunità*, cit., pp. 845 e ss.

⁷⁵ Ivi, XCIV-XCV. Anche i diritti di pesca lungo il fiume Toce furono negati, nonostante fossero espressamente garantiti dai diplomi imperiali e sanciti dal giuramento di fedeltà (rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, LXXXIX-XCI, p. 69).

⁷⁶ Rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, XXIII, p. 64.

⁷⁷ Rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, XCVII, p. 69.

⁷⁸ In risposta alla nomina di Vercellino Visconti a castellano vescovile, la comunità di Domodossola elesse Mazucchino di Forno con il preciso incarico di impedire con ogni mezzo l'esercizio della giurisdizione comitale da parte del vescovo Ugucione Borromei. Mazucchino si distinse non solo nel dissuadere i locali dal ricorrere al tribunale vescovile, ricorrendo anche a minacce di offese personali e sanzioni pecuniarie per chi avesse denunciato la situazione al conte-vescovo. Come conseguenza, le interazioni con l'autorità episcopale si diradarono e i consoli, insieme alla maggioranza degli abitanti, usurparono funzioni giudiziarie, applicando arbitrariamente la gravissima pena della *disvisinatio*, ovvero l'esclusione dai diritti di vicinanza, che comportava un vero e proprio ostracismo sociale per gli individui colpiti (Rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, CII-CIII, p. 69). In stridente contrasto con questa severità verso i membri della comunità non allineati, si assistette a una politica di indiscriminata accoglienza di nuovi vicini, inclusi individui provenienti da altre giurisdizioni, persone di dubbia moralità come usurai ed esuli banditi da

di corruzione nei confronti del castellano Vercellino Visconti, cui furono offerti 500 fiorini d'oro annui per rinunciare al proprio incarico e sostenere le rivendicazioni comunali⁷⁹.

Il secondo asse argomentativo, invece, si concentrò sulla tutela della stabilità politica dell'Ossola, che, secondo il vescovo, risultava gravemente compromessa da una serie di *turbæ et iniuriæ*. La curia, dunque, non si limitò a contestare la legittimità della fortificazione, ma delineò un quadro più ampio di decadenza etica e giuridica della comunità domese, dipingendola come un luogo di ribellione, violenza e immoralità⁸⁰.

Uno degli episodi più gravi denunciati dal vescovo riguardò la protezione accordata a Guglielmo di Pallanzeno, detto il Petrazzano, un ribelle accusato di omicidi, rapine e atti di sedizione contro il vescovo⁸¹. Dopo essere stato inizialmente perdonato e condannato al domicilio coatto a Trontano, Guglielmo tornò alla ribellione, devastando le proprietà episcopali, bruciando raccolti e appropriandosi di attrezzi e beni della mensa vescovile.

altre città. Per ottenere la vicinanza domese era richiesto il pagamento di quaranta soldi imperiali e una libbra di pepe (Rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, CVI, ivi: «Item quod dicti consules et homines Petrum de Deusio et Eleutherium de Cuppa Mediolanenses usuras publice exercentes admiserunt, scientes eos usurarios esse et ab eorum quolibet XL. solidos imp. et libram unam piperis exegerunt et habuerunt, preter dicti episcopi voluntatem»). Questa apertura indiscriminata, in particolare agli usurai, rischiava di compromettere gli sforzi di riforma morale promossi in precedenza dai vescovi. Infine, il giuramento imposto ai nuovi vicini, che li vincolava a sostenere la comunità contro chiunque, incluso il signore vescovo nell'esercizio della sua autorità comitale, consolidò ulteriormente una coalizione anti-episcopale, radicalizzando la contrapposizione con il potere vescovile. Su quest'ultimo punto, vd. G. Briacca, *Cultura morale e civile in Domodossolanel XIV secolo*, in «Almanacco storico ossolano», (2002), pp. 181-206.

⁷⁹ Il rifiuto di Visconti non fermò i locali, che tentarono allora di intimorire il suo vicario, Piacentino, costringendolo ad abbandonare l'amministrazione della giustizia nel borgo. Rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, p. 69.

⁸⁰ «dictus episcopus et Novariensis Ecclesia a suis temporibus supradictis multas molestias indebite patiuntur» in rot. B, p. 51. Nell'udienza del 28 marzo 1319 i procuratori Enrico de Olevelo e Pietro de Canobio, di fronte all'uditore Raimondo di Rechignevoisin, diedero avvio a un confronto serrato sulla validità dei rispettivi mandati e sulla legittimità della nuova causa introdotta dal vescovo di Novara. Questa nuova azione, connessa alla controversia muraria, ampliò il contenzioso includendo le *turbæ et iniuriæ* denunciate dal presule contro la comunità domese. Il procuratore episcopale inoltrò una supplica al Papa, affinché le due cause fossero trattate congiuntamente, sottolineando la stretta connessione tra le violazioni denunciate e la disputa sulla costruzione delle mura. La richiesta è accolta e un cursore papale notifica la designazione dello stesso Raimondo di Rechignevoisin.

⁸¹ Rot. A, *Tenor positionum exhibitarum pro parte domini episcopi*, XXXIII-XLI. Cfr., *supra*, nota 29.

Di fronte a questi atti, Ugucione scomunicò il Petrazzano e ne confiscò i beni, ma la reazione degli ossolani rafforzò ulteriormente le accuse di complicità e insubordinazione: invece di dissociarsi dal ribelle, i domesi organizzarono banchetti in suo onore e continuarono a offrirgli protezione. Questo episodio venne dunque interpretato dalla curia come una prova tangibile della deriva giuridica e morale del borgo, la cui autonomia non si traduceva soltanto in una contestazione del potere ecclesiastico, ma anche in una trasgressione delle norme di convivenza sociale e religiosa.

A completare questo quadro di contestazione, il procuratore episcopale denunciò anche una degenerazione dei costumi. A Domodossola, infatti, si sarebbero consolidate pratiche consuetudinarie in contrasto con i principi della Chiesa e del diritto canonico. Tra i casi più emblematici, i procuratori episcopali denunciarono la presunta tolleranza dell'adulterio, evidenziando che i consoli del borgo avrebbero dichiarato che un'adultera non dovesse essere punita, per evitare di infangare la reputazione delle altre donne locali⁸². Analogamente, venne contestata una prassi locale di indulgenza verso il crimine di spergiuro, in base alla quale nessuno sarebbe stato perseguito per falsa testimonianza, così

⁸² Nel caso domese non esisteva alcuna prova che la comunità avesse ufficialmente approvato o favorito l'adulterio, eppure il vescovo costruì un'accusa in cui la semplice tolleranza di questo reato fosse la prova della corruzione collettiva (Rot. B, *Tenor articulorum exhibitorum pro parte domini episcopi*, p. 71: «CXXXII. Item probare intendit quod predicti consules et homines loci Domi prefati etiam a .XV. annis [et] citra in reprobum sensum versi, sepius assuerunt et adhuc asserunt in dicto loco Domi de consuetudine esse et servari debere quod nullus masculus vel femina in dicto loco Domi, adulterium committens, possit de ipso adulterio condempnari aut puniri, huius consuetudinis causam allegantes, ne videlicet propter condempnationem aut penam propter adulterium mulieri alicui imponendam, ceterae mulieres loci prefati suspectae de incontinentia hebeantur»). L'argomentazione episcopale si fondava, quindi, sull'idea che, se una comunità non avesse represso attivamente determinati crimini, ne sarebbe diventata inevitabilmente complice. Il passaggio da una responsabilità personale a una colpa collettiva non era casuale, ma rispondeva a una logica precisa: quella di dimostrare che una comunità incapace di garantire l'ordine morale e giuridico non fosse in grado di esercitare una giurisdizione autonoma. Se i suoi membri erano corrotti, allora anche l'*universitas* nel suo complesso diventava moralmente e giuridicamente inadeguata a governarsi. Sul tema si può ricordare la riflessione di Calasso, che segnala la decisiva influenza della concezione di ente collettivo sulla configurazione dei comuni italiani, che sorgono come «un'associazione volontaria giurata», tanto che il cittadino veniva confuso con il comune e viceversa (F. Calasso, *Medio evo del diritto*, vol. I, *Le fonti*, Milano 1954, p. 127). Per una contestualizzazione del tema nella dottrina medievale, vd. R. Sorice, *Voluntas et propositum distinguunt maleficia. L'emersione della responsabilità soggettiva nell'età del diritto comune*, in R. Sorice (cur.), *Concorso di persone nel reato e pratiche discorsive dei giuristi. Un contributo interdisciplinare*, Bologna 2013, pp. 43-54. Sulla colpa vd. anzitutto S. Kuttner, *Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX: systematisch auf Grund der handschriftlichen Quellen dargestellt*, Città del Vaticano 1935.

da non compromettere l'immagine della comunità. Il vescovo vide in queste pratiche una chiara manifestazione della corruzione morale dei domesi e della loro volontà di svincolarsi non solo dall'autorità politica e giuridica, ma anche dai fondamenti etici della società cristiana.

Queste affermazioni, sebbene funzionali alla strategia difensiva della curia, meriterebbero un'ulteriore analisi. Se da un lato esse riflettono una consolidata retorica ecclesiastica volta a rappresentare le autonomie comunali come sovversive non solo sul piano politico, ma anche su quello morale, dall'altro sollevano interrogativi più ampi sulla costruzione dell'identità giuridica locale e sul ruolo della consuetudine nella regolazione dei conflitti sociali. Un approfondimento in questa direzione potrebbe offrire spunti utili per comprendere come Domodossola gestisse la propria giurisdizione interna e il rapporto tra norme locali e diritto canonico.

3.2. *Aneliti di libertà, armi del diritto. La strategia difensiva domese*

Nel processo avignonese, i procuratori comunali strutturarono la difesa su due fronti complementari: la rivendicazione dell'autonomia borghigiana basata su consuetudini e statuti, e la contestazione pratica delle imposizioni episcopali, dalle restrizioni edilizie alla fiscalità.

Sotto il profilo di stretto diritto, sin dalle prime fasi, la difesa sostenne che Domodossola non fosse un insieme eterogeneo di individui, bensì un'«universitas et societas congregata pro bono publico et iustitia observanda»⁸³, dotata di istituzioni proprie, una cassa comune e organi di governo – tra cui decurioni e credenzieri – capaci di amministrare la giustizia e garantire la sicurezza del territorio⁸⁴. Una struttura istituzionale, secondo il procuratore comunale, frutto

⁸³ Il concetto di *universitas* propone il problema del popolo come organizzazione unitaria: illustrativa la definizione, che si trova nelle *Quaestiones de iuris subtilitatibus*: «Universitas, id est populus, hoc habet officium singulis scilicet hominibus quasi membris providere, hinc descendit hoc ut legem condat, conditam interpretetur et aperiat, quoniam lege prefinitur quod unusquisque sequi vel quid debeat declinare» (H. Fitting (hrsg.), Berlin 1894, p. 88). Sul tema vd. F. Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità*, Milano 1957, pp. 92-97; P. Costa, *Jurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 2002, *passim*; G. Tabacco, *Storia politica e sociale. Dal tramonto dell'impero alle prime formazioni di Stati regionali*, in *Storia d'Italia*, II.1, Torino 1974, p. 151; P. Michaud-Quantin, *Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le moyen-âge latin*, Paris 1970; P. Costa, *In alto e al centro: immagini dell'ordine e della sovranità fra medioevo ed età moderna*, in «Diritto pubblico, Rivista fondata da Andrea Orsi Battaglini», III (2004), pp. 815-850; da ultimo, M. Conetti, *Consenso, potestà normativa e partecipazione politica: i civilisti medievali*, in «Storia del pensiero politico», II (2020), pp. 183-208 e bibliografia aggiornata.

⁸⁴ Per un'analisi più approfondita del rapporto tra la corporazione e i suoi membri individuali,

non di una concessione vescovile, ma quale risultato di un consolidato percorso storico e consuetudinario in grado di legittimare il borgo all'autogoverno, *in absentia* di qualsiasi riconoscimento esterno. A sostegno di tale tesi, venne invocato sia lo *ius scriptum*, sia la forza vincolante della consuetudine e degli statuti locali⁸⁵, evidenziando come le pratiche autonome della comunità si fondassero su una *longa observantia*⁸⁶. Gli abitanti di Domodossola, infatti, avevano regolato i propri affari attraverso prassi radicate, osservate «per dictum tempus et tempora»⁸⁷, senza che l'autorità episcopale avesse mai imposto un controllo diretto e continuativo.

Questa persistente insistenza sulla *possessio libertatis* superava la mera rivendicazione politica, radicandosi nella consuetudine come fonte di diritto. La difesa intese dimostrare che le prerogative locali erano frutto di una *quasi possessio*⁸⁸ pacifica e incontrastata, consolidatasi in un diritto effettivo per effetto della lunga durata e della mancata contestazione.

In questa costruzione argomentativa, l'insegnamento di Oldrado da Ponte sembra aver offerto un modello teorico di riferimento⁸⁹. Non si può escludere

si veda A. Black, *The individual and society*, in J.H. Burns, *The Cambridge of Medieval political-thought c.350- c. 1450*, cit., pp. 588-609, spec. 598-604; A.M. Punzi Nicolò, *La persona giuridica in diritto canonico. Tra valorizzazione e relativizzazione*, in *Persone giuridiche e storia del diritto*, L. Peppe (cur.), Torino 2004, p. 89.

⁸⁵ G. Briacca, *Una contestazione giuridica*, pp. LV-LVII; Id., *Validità ed effettività nella contestazione del 1318-1321 tra il comune di Domodossola ed il vescovo-conte*, in «Almanacco storico ossolano» (1999), pp. 69-84, spec. 69-76.

⁸⁶ Dai testi avignonesi risulta sottolineata l'*observantia longissimi temporis* che supera i limiti cronologici previsti per la prescrizione: «per tantum tempus quod excidit hominum memoria; più volte sono ribaditi i requisiti «quiete et pacifice» e «scientibus et patientibus adversariis, ossia i vescovi ed il capitolo della cattedrale, «qui fuerunt per tempora», anzi «et scire valentibus».

⁸⁷ La precisazione temporale diventa esplicita anche nella *positio* prima e nella sesta (rot. B, *Tenor positionum exhibitarum pro parte comunis*, p. 59). Pure negli *articuli* si possono leggere espressioni analoghe.

⁸⁸ Accursius, gl. C. *de prescriptione XXX vel XL annorum*, l. *Sicut in rem* (C. 7.39.3), v. *vel ius*.

⁸⁹ Per un approfondimento su Oldrado da Ponte e il suo contributo allo sviluppo della letteratura consiliare, vd. G. Montagu, *Roman Law and the Emperor. The Rationale of 'Written Reason' in some Consilia of Oldradus de Ponte*, in «History of Political Thought», XV (1994), pp. 1-56; T. Schmidt, *Die Konsilien des Oldrado da Ponte als Geschichtsquelle*, in I. Baumgärtner (hg.), *Consilia im späten Mittelalter: Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, Sigmaringen 1995, pp. 53-64; B. McManus, *The Consilia and Quaestiones of Oldradus de Ponte*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», XXIII (1999), pp. 85-113; C. Valsecchi, *Oldrado da Ponte e i suoi consilia. Un'auctoritas del primo Trecento*, Milano 2000, spec. 96, note 140 per il *consilium* 315; K. Pennington, *Oldrado de Ponte*, in R. Domingo (cur.), *Juristas universales. I. Juristas antiguos*, Madrid-Barcelona 2004, pp. 498-499; ancora C. Valsecchi, *Oldrado de Ponte*, in I. Birocchi-E.

che i procuratori comunali abbiano attinto ai suoi *consilia* per strutturare le proprie argomentazioni: la presenza del giureconsulto lodigiano ad Avignone in quegli anni - «qui suo tempore fuit advocatus consistorialis in Romana curia peritissimus» - rende plausibile un'interazione, diretta o indiretta, tra la sua elaborazione dottrinale e le strategie difensive ossolane. Il giureconsulto, in uno dei suoi celebri *Consilia*⁹⁰, distingueva, infatti, tra *consuetudo-ius* e *consuetudo-factum*: mentre la prima, fondata su una costante osservanza giuridicamente rilevante, poteva acquisire valore normativo, la seconda - priva di continuità e stabilità - non godeva di alcuna protezione giuridica. Applicando concretamente questa distinzione al caso ossolano, la difesa insistette sul fatto che le prerogative borghigiane si fondassero su un'osservanza pacifica e continuativa, ma mai interrotta, né formalmente impugnata (*quiete, pacifice, scientibus et patientibus adversarii*), in modo tale da costituire un diritto opponibile all'altrui autorità episcopale⁹¹.

Sebbene la corte avignonese non abbia sancito una qualificazione giuridica definitiva dell'*observantia* domese – poiché le parti optarono per un arbitrato in altra sede – la difesa riuscì comunque a costruire un *articulus consuetudinis* solido, coerente con la decretale di Innocenzo III⁹². La distinzione tra fatto e diritto nel campo della consuetudine si riflette in quella tra possesso e proprietà, nonché tra azioni possessorie e petitorie, come ricordato da Oldrado in un altro *consilium*⁹³. Proprio sulla base di questa interpretazione, la *possessio libertatis* fu accostata al concetto di cittadinanza romana, un passaggio teorico che trovava un precedente nel rescritto diocleziano.

Cortese-A. Mattone-M.N. Miletta, (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, Bologna 2013, pp. 1452-1453; Ead., *Oldrado de Ponte*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, LXXIX, Roma 2013, pp. 191-194.

⁹⁰ In uno dei suoi celebri *Consilia* aveva saputo dare sistemazione di rilievo al fenomeno consuetudinario, quando fu interpellato su una controversia sorta tra il vescovo di Chartres ed il capitolo della cattedrale, il quale si era dichiarato immune da tempo dalla giurisdizione episcopale e dipendente direttamente dalla Sede Apostolica.

⁹¹ Oldrado, però, aveva aggiunto che «*talīs observantiae effectum*» era lasciato «*iuris dispositioni*», alla legge ed alla interpretazione che di essa avrebbe dato il giudice sul caso controverso (Oldradus, *Consilia*, CCLIV, f. 106 r).

⁹² X. 2.12.3.

⁹³ La centralità della consuetudine nella difesa domese si inserisce nel più ampio dibattito giuridico medievale sul rapporto tra diritto consuetudinario e diritto positivo, analizzato da Mario Caravale. Sul punto vd. M. Caravale, *Tradizione, legge, consuetudine: qualche osservazione sul pensiero dei commentatori*, in «*Historia et ius*», XVIII (2020), pp. 1-69 e soprattutto al recente Id., *Legge, consuetudine, tradizione*, Napoli 2023 per le riflessioni a più ampio respiro e la bibliografia aggiornata; G. Minnucci, *Diritto canonico, diritto civile e teologia: sulle tracce della tradizione giuridica europea*, in «*Rivista di Storia del Diritto Italiano*», XCVII (2024), pp. 121-125.

Questa analogia permetteva di collocare le rivendicazioni comunali all'interno di una tradizione giuridica consolidata, rafforzando la loro legittimità. Il procuratore, infatti, era riuscito a sostenere che gli uomini della Val d'Ossola fossero «liberi et exempti sicut cives Romani»⁹⁴, richiamandosi non solo alla propria autonomia consuetudinaria, ma anche a un paradigma giuridico di grande autorevolezza (*status civium Romanorum*), che faceva risalire la loro condizione giuridica all'età augustea, quando l'Ossola rientrava nell'orbita dell'Impero⁹⁵. Per mero tuziorismo la difesa evocò il concetto di *ingenua nativitas*, sottolineando come gli abitanti del borgo si configurassero come *homines liberi e sui iuris*⁹⁶, privi di qualsiasi obbligo di *homagium* o di sottomissione signorile⁹⁷. In questo senso, l'uso della formula «et sicut cives Romani et ita habiti et reputati»⁹⁸ richiamava espressamente il rito della *manumissio in Ecclesia*, una pratica diffusa anche nell'area novarese per la liberazione degli schiavi, ora applicata al borgo nella sua interezza⁹⁹.

⁹⁴ Rot. B, *Tenor positionum exhibitarum pro parte comunis*, p. 59. Cfr. anche rot. B, *Tenor articulorum comunis*: «liberi et exempti a dominio et iurisdictione cuiusque imperatoris et regis», p. 72.

⁹⁵ Rot. B, *Tenor positionum exhibitarum pro parte comunis*, p. 59. Cfr. anche rot. B, *Tenor articulorum comunis*, p. 72. Sulla romanizzazione dell'Ossola, vd. De Vit, *La provincia romana dell'Ossola*, pp. 11-257; T. Bertamini, *Oscela romana*, pp. 120-129. Cfr. *supra*, nota

⁹⁶ Gl. Inst. *De iure personarum*, l. *Summa* (I. 1.3.4), v. *Homo liber*: «ingenuus et sui iuris».

⁹⁷ «liberi et exempti a quolibet vinculo servitutis seu cuiusvis homagii cuiuscumque persone» in rot. B, *Tenor positionum exhibitarum pro parte comunis*, p. 59; anche rot. B, *Tenor articulorum comunis*, p. 72.

⁹⁸ Gabotto, Lizier, Morandi, Scarzello, *Le carte*, I, pp. 63-64, pp. 76-78. Tali testimonianze risalgono ai secoli X e XI. Per il secolo XIII, si veda la *Cartula libertatis* che i canonici di Santa Maria di Novara fecero redigere per gli abitanti di cannero e di oggiono, in cui appare chiaramente che la libertà da ogni vincolo di servitù e la cittadinanza romana costituiscono i cardini della nuova condizione dei manomessi, implicante il riconoscimento piena dignità umana (Morandi, *Le carte*, pp. 59-61). Cfr. Cognasso, *La storia di Novara*, pp. 270-271. Sul tema vd. G. Briacca, *Le "cartulae libertatis" novaresi dei secoli X e XI ed il concilio di Pavia del 1022*, pp. 521-535.

⁹⁹ L'argomentazione si basava sul parallelismo con la *cartula libertatis*, il documento utilizzato dai canonici di Santa Maria di Novara per concedere la cittadinanza romana agli abitanti di Cannero e Oggiono, sottolineando come la libertà dalla servitù e la cittadinanza romana costituissero i pilastri su cui i domesi fondavano la legittimità della loro autonomia. Questa costruzione giuridica era supportata dall'*interpretatio* che il clero medievale applicava alla liberazione degli schiavi attraverso la *manumissio in Ecclesia*, secondo un modello consolidato nelle tradizioni della *Lex Romana Visigothorum* e della *Lex Burgundiorum*. *Lex Romana Visigothorum*, p. 110; *Lex Romana Burgundiorum*, Ed Barkow, pp. 12-13. Sulle formule di manomissione si vedano *Formulae Merovingici et Karolini Aevi*, ed. Zeumer, *Formulae Bituricensis*, p. 172; *Formulae Salicae Merkelianae*, p. 257. Sul punto vd. almeno A. Padoa Schioppa, *Processi di libertà nell'Italia altomedievale*, in «Nuova rivista storica», XCV (2011), pp.

Per rafforzare questa posizione, i procuratori comunali contestarono con fermezza la validità dei diplomi imperiali e papali che il vescovo Ugucione Borromei utilizzava per legittimare il proprio dominio sulla valle. In particolare, Borrino da Milano sollevò il problema della credibilità delle fonti: si affermò che alcuni diplomi imperiali fossero attribuiti a sovrani mai esistiti o a imperatori scomunicati¹⁰⁰, la cui autorità risultava compromessa. In questo modo, la difesa comunale mirava a dimostrare che il prelado non potesse legittimamente rivendicare un dominio esclusivo sulla valle. Tuttavia, anche laddove i diplomi non fossero stati formalmente invalidi, dimostrò che essi non avevano mai trovato un'applicazione effettiva: nessun vescovo, prima di Ugucione, aveva imposto il proprio controllo esclusivo sulla valle, né vi erano precedenti che attestassero un dominio esercitato in modo incontrastato¹⁰¹.

L'affermazione della libertà e dello status di *homines liberi* non rimaneva, quindi, un mero principio astratto. Essa trovava una sua declinazione concreta nella gestione degli affari comunitari e nella difesa del territorio, prerogative essenziali di un'*universitas* autonoma¹⁰². In quest'ottica, la costruzione delle mura non era considerata un atto di ribellione, bensì una prerogativa legittima,

393-436.

¹⁰⁰ Non c'è mai stato alcun imperatore Enrico II che avrebbe fatto la donazione nel 1014. Neanche Corrado II non è mai esistito nel 1028. Di Federico I non è contestata l'esistenza storica, ma si sottolinea che l'imperatore è diventato scismatico, per cui è stato scomunicato e deposto. Di Enrico VII, Conte di Lussemburgo, infine, viene solo supposta la sua elezione ad imperatore; tuttavia, il giuramento prestato di favorire gli amici e i fedeli della Chiesa romana e di conservarli nelle rispettive dignità, nei diritti e nei possessi non si è realizzato. Lo stesso Pontefice (Clemente V) ha rammentato di Guido della Torre, signore di Milano «raccomandandoglielo». L'imperatore si è impegnato nel promuovere un programma di pace nei territori dell'Italia settentrionale. Invece, tra il febbraio e il gennaio del 1311, scaccia dalla città di Milano Guido della Torre, spogliandolo dei suoi beni. In città tornerà Matteo Visconti («velenosus serpens» in rot. B, *Tenor articulorum comunis*, XXVI, p. 73). Gli ossolani screditano dunque la figura di Enrico VII e la sua inettitudine morale e politica per il comportamento tenuto. Sugli stretti rapporti fra il Borromei e l'imperatore vd. rot. A, *Tenor declarationum exhibitarum per Henricum procuratorem domini episcopi*, item. XXXVII. «dictus dominus episcopus rediit a domino imperatore, qui asociaverat eum apud Mediolanum pluribus mensibus», p. 40.

¹⁰¹ Il riferimento è alla legittimità di elevare fortificazioni, nonché a quella di imporre tributi senza incorrere in alcuna pena.

¹⁰² Un possibile riferimento in questo senso è offerto dai lavori di E. Conte (*Res publica. Il modello antico, la politica e il diritto nel XII secolo*, in V. Colli-E. Conte (curr.), *Iuris Historia. Liber amicorum Gero Doležalek*, Berkeley 2008, pp. 193–212, 202–204), che ha evidenziato come il linguaggio impiegato nei pronunciamenti arbitrali fosse strumentale alla definizione giuridica delle comunità cittadine, fondandosi su concetti e categorie proprie della tradizione romanistica.

finalizzata alla tutela del borgo e del suo mercato da incursioni esterne. Del resto, gli stessi predecessori di Ugucione avevano approvato i lavori. Per questo la difesa domese era coerente: la comunità, in virtù della propria *libertas*, aveva esercitato da tempo immemorabile i diritti di autodifesa e autogoverno. Il mutamento di atteggiamento del Borromei e il suo interventismo nella vita borghigiana costituivano un abuso giuridico, da un lato, una violazione della stabilità consuetudinaria dall'altro.

Ma le parole sono una cosa, i fatti un'altra.

La difesa adottò una strategia dilatoria per guadagnare tempo e ridurre la pressione sul borgo. L'impiego sistematico di eccezioni (le cosiddette *arma reorum*)¹⁰³, la contestazione delle procure avversarie e il rallentamento delle risposte processuali si rivelarono efficaci strumenti di dilazione¹⁰⁴. L'assenza deliberata di alcuni procuratori comunali¹⁰⁵, la richiesta continua di proroghe e la necessità di verificare documenti e mandati trasformarono così il processo in un lungo braccio di ferro procedurale¹⁰⁶. Al contempo, la difesa comunale accusò la parte

¹⁰³ Per una panoramica sulle eccezioni si rimanda a E. Cortese, *Eccezione (dir. Interm.)*, in «Enciclopedia del diritto», XIV (1965), pp. 139-150; A. Santangelo Cordani, *Il processo romano-canónico*, cit., pp. 38-40.

¹⁰⁴ Sull'inevitabile aggravio dei tempi processuali, vd. per tutti Ead., *Ne lites fiant immortales. Il processo romano-canónico tra aneliti di giustizia e istanze di economia dei processi: la prassi della Rota romana* (per la cui lettura si ringrazia la prof.ssa Santangelo); F. D'Urso, *Sul "ritmo" del processo romano-canónico*, cit., pp. 4-5; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia, dal '700 a oggi*, Bologna 1980, pp. 8. ss.

¹⁰⁵ Solo per citare alcuni episodi: «comparuit in iudicio prefatus Henricus procuratorio nomine pretati domini episcopi Novariensis ut supra in termino citationis prefixo pretato Francino dicto nomine ad dandum et recipiendum libellum in dicta causa, et pretati Francini de Vezago procuratoris ut supra citati et non comparentis contumaciam accusavit» in rot. A, *Exhibitio libelli facta per procuratorem episcopi*, p. 6. Ancora il 29 novembre 1318 (rot. A, *Relatio cursoris*, pp. 6-7; *Comparitio procuratoris episcopi accusantis contumaciam partis adverse*, p. 7) il cursore papale riferiva sulla notifica di comparizione comunicata a Francino secondo l'ordinanza dell'uditore. Quindi, nuovamente compariva Enrico e di nuovo accusava la controparte di contumacia perché questa, nonostante la notificazione, non aveva ottemperato all'ordinanza del giudice; chiedeva dunque che la notifica di comparizione fosse rinnovata, ma in modo perentorio e sotto pena di scomunica. Rot. A, *Sententia excommunicationis lata contra procuratorem comunis propter contumaciam*, p. 20; «In causa predicta non comparuit auditurus ut supra voluntatem suam, nec inde pro eo legitimam causam absentie sue suscepit, eo tamen contumace primitus reputato ad instantiam dicti magistri Henrici [...], excommunicationis sententiam protulit in scriptis» in rot. B, *[Sent]entia excommunicationis lata in dominum Petrum [propter] eius contumaciam*, p. 56.

¹⁰⁶ Rot. A, *Prorogatio termini citationis facte dicto Francino respondendi libello facta de utriusque partis assensu*, p. 7; rot. A, *Prorogatio termini cuiusdam actus ad idem*, ivi; rot. A, *Prorogatio termini cuiusdam actus ad idem*, p. 12; rot. B, *Terminus statutus magistro Anselmino ad dicendum contra commissionem et*

vescovile di aver presentato libelli che «sunt nimis generales, incerti, obscuri, impliciti, negativi, a iure prohibiti»¹⁰⁷.

Uno dei fronti più accesi del conflitto riguardò la questione fiscale. Il vescovo, infatti, nello strenuo tentativo di affermare la propria autorità, aveva introdotto nuovi pedaggi e tributi, cui l'*universitas* si era opposta con decisione. Il rifiuto di nuove imposizioni si tradusse in atti concreti, che l'accusa reinterpretò come segni di insubordinazione. L'aggressione a Giovanni Bocca, incaricato della riscossione delle tasse, rispondeva a pieno a questo disegno. Essa, infatti, fu riletta dalla difesa comunale non come un atto di violenza gratuita, ma come una legittima reazione a un'imposizione ingiustificata.

Infine, la difesa comunale si premurò di riabilitare l'immagine di Domodossola, respingendo le accuse di ostilità. I procuratori richiamarono episodi in cui gli abitanti del borgo avevano difeso il vescovo da attacchi esterni, garantendo la sicurezza della valle e sostenendo l'autorità ecclesiastica quando minacciata da forze ostili. Persino l'accoglienza offerta a Guglielmo di Petrazzano, bollato dall'accusa come un ribelle, fu presentata dalla difesa non come una sfida all'autorità, ma come un gesto di umanità e giustizia. Così, la comunità non solo negò ogni intento sovversivo, ma sovvertì la narrazione episcopale, emergendo come un attore politico consapevole, capace di tutelare i propri diritti senza recidere il legame con l'autorità ecclesiastica. Attraverso questa strategia, Domodossola si presentò come un soggetto politico consapevole, in grado di difendere i propri diritti senza rinnegare la propria appartenenza.

4. *Qualche considerazione conclusiva*

Il processo d'appello sulle mura di Domodossola rappresenta un tipico campo di tensione delle dinamiche di potere dell'Italia medievale. Più che una semplice disputa sulla costruzione di fortificazioni, la controversia si sviluppò come un confronto politico e giuridico che toccò temi cruciali dell'epoca, dai privilegi imperiali alla relazione tra diritto romano-canonico e consuetudini locali, fino alla costruzione di un'identità politica autonoma da parte delle comunità alpine. Tuttavia, anziché concludersi con una sentenza definitiva, la vicenda si risolse attraverso una soluzione negoziata: l'arbitrato celebrato ad Asti nel dicembre 1321¹⁰⁸.

L'uso dell'arbitrato come strumento di risoluzione della disputa non rappresentò un'eccezione, ma si inserì in una più ampia prassi giuridica medievale in

prorogatio alterius termini, p. 74; rot. C, *Prorogatio termini compromissi*, p. 84.

¹⁰⁷ Rot. A, *Tenor exceptionum dictarum per Borrinum contra articulos dictos per Henricum*, ivi.

¹⁰⁸ Rot. C, *Sententia dictorum arbitratorum*, pp. 94-96.

cui le forme processuali e quelle di mediazione si intrecciavano costantemente. Come evidenziato da Menzinger¹⁰⁹, le procedure arbitrali si collocavano in uno spazio intermedio tra la volontà delle parti e l'intervento di un'autorità superiore, svolgendo un ruolo essenziale nell'equilibrio politico delle città comunali. In questo senso, la scelta dell'arbitrato nel caso domese potrebbe essere letta non tanto come un'imposizione, ma come una strategia che permise di evitare una sentenza rigidamente sfavorevole alla comunità. Il diritto medievale, infatti, non si limitava a regolare i conflitti attraverso norme fisse, ma funzionava come un sistema flessibile di negoziazione del potere.

Pur accettando formalmente l'esito arbitrale, la comunità ossolana non rinunciò alle proprie rivendicazioni autonomistiche. Sebbene la sentenza imponesse la demolizione delle mura e il riconoscimento della giurisdizione episcopale, di fatto Domodossola mantenne *de facto* un'ampia capacità di autodeterminazione, consolidando le proprie istituzioni locali. La comunità continuò a esercitare una forma di autonomia che, seppur non riconosciuta giuridicamente in termini assoluti, divenne una realtà difficilmente contestabile. L'apparente dicotomia tra vincitori di diritto e vincitori di fatto è una costante nei conflitti giurisdizionali del medioevo e suggerisce che il caso ossolano debba essere interpretato alla luce di una più ampia dialettica tra imposizione e adattamento, tra norme giuridiche e prassi negoziali.

Le forme di organizzazione giudiziaria medievali si caratterizzavano per un'ampia contaminazione tra procedure formali e strumenti di compromesso. L'interazione tra giustizia ufficiale e soluzioni negoziate emerge come un aspetto centrale nella gestione dei conflitti comunitari, in cui l'uso della legge non si limitava a una dimensione coercitiva, ma rappresentava un vero e proprio strumento di azione politica. In questo senso, lo studio della vicenda ossolana potrebbe inserirsi in una riflessione più ampia sui modelli di resistenza e adattamento istituzionale nelle aree alpine, mettendo in relazione questa esperienza con altri contesti comunali italiani ed europei.

Se il processo avignonese non segnò una vittoria netta per nessuna delle parti, esso si configurò comunque come un momento significativo nella storia dell'autonomia ossolana, delineando un modello di resistenza istituzionale che trova riscontri in altri contesti alpini coevi. Lo studio della controversia offre, dunque, una prospettiva privilegiata per analizzare le dinamiche giurisdizionali del tardo medioevo e il ruolo del diritto nella definizione delle identità politiche locali.

¹⁰⁹ S. Menzinger, *Forme di organizzazione giudiziaria delle città comunali italiane nei secoli XII e XIII. L'uso dell'arbitrato nei governi consolari e podestarili*, in F.-J. Arlinghaus et al. (hrsg.), *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, Frankfurt am Main 2006, pp. 113–134.

Alla luce di queste considerazioni, la documentazione processuale domese apre nuove prospettive di ricerca sulla giustizia ecclesiastica, sulle pratiche consuetudinarie di autodifesa legale e sulla costruzione delle identità comunitarie montane nel Medioevo. Un confronto con altre realtà alpine e italiane potrebbe contribuire a inquadrare il caso ossolano in un contesto più ampio di lotta per l'autonomia comunale e di negoziazione giuridica delle libertà locali. In questa prospettiva, ulteriori approfondimenti potrebbero far emergere con maggiore chiarezza quanto il ricorso al diritto fosse uno strumento proattivo nella ridefinizione dell'autonomia politica locale.

Il caso domese si inserisce dunque in un più ampio panorama di studi sulla giurisdizione medievale e sulle autonomie locali, offrendo spunti per ulteriori approfondimenti che potranno chiarire il ruolo del diritto come strumento di negoziazione politica e istituzionale.